CDLXXXI SEDUTA

VENERDÌ 7 DICEMBRE 1956

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ

e del Presidente MERZAGORA

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 19598

Disegni di legge:

Annunzio di presentazione 19598

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 19598, 19609

« Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 1956, n. 1284, concernente l'istituzione di una speciale aliquota di imposta sull'entrata per la vendita dei cementi e degli agglomeranti cementizi da parte dei produttori » **(1761)** (Discussione e approvazione):

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze* 19601
CERUTTI 19599, 19602
SPAGNOLLI, *relatore* 19600

« Conversione in legge del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, concernente misure per assicurare l'approvvigionamento di prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale » **(1758)** (Discussione e approvazione con modificazioni):

BUSONI 19603, 19606, 19608
CERUTTI 19606
CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio* 19607
DE LUCA Carlo, *f.f. relatore* 19604, 19606, 19607

« Conversione in legge del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, concernente modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di acquisto di armi e di materie esplodenti » **(1759)** (Discussione e approvazione con modificazioni):

GRAMEGNA . . . . . *Pag.* 19611, 19615
MANCINELLI 19609
PICCHIOTTI 19614
SCHIAVONE, *relatore* 19611
TAMBRONI, *Ministro dell'interno* . 19612, 19615

« Istituzione di una imposta comunale sull'incremento del valore delle aree fabbricabili » **(898)** (*D'iniziativa dei senatori Spezzano ed altri*); « Provvedimenti per la costituzione di patrimoni di aree edificabili da parte degli enti interessati allo sviluppo dell'edilizia popolare ed economica e relativi finanziamenti » **(946)** (*D'iniziativa dei senatori Amigoni ed altri*); « Istituzione di una imposta annuale sulle aree fabbricabili al fine di favorire la costituzione di patrimoni comunali e il finanziamento dell'edilizia popolare » **(1020)** (*D'iniziativa dei senatori Montagnani ed altri*); « Imposizioni sull'incremento di valore dei beni immobili » **(1183)**; « Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare » **(1181)** (Seguito della discussione):

DE LUCA Angelo, *relatore sul disegno di legge n. 1181* 19616

Interpellanze:

Annunzio 19625

Interrogazioni:

Annunzio 19625

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 19598, 19616
ROMANO Domenico 19616

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10*).

Si dia lettura del processo verbale della seduta di venerdì 30 novembre.

RUSSO LUIGI, *Segretario, dà lettura del processo verbale.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Raffeiner per giorni 1 e Sanmartino per giorni 1.

Non essendovi osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa:

dei senatori Amigoni, Santero e Cadorna:

« Istituzione delle Camere di commercio di Prato, Busto Arsizio, Lecco e Verbania » (1786);

del senatore Salomone:

« Norme integrative della legge 26 novembre 1955, n. 1177, sui provvedimenti straordinari per la Calabria » (1787).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, nella seduta di ieri, la 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale), ha esaminato ed approvato i seguenti disegni di legge:

« Provvidenze a favore dei lavoratori tubercolotici assistiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale » che assorbe il disegno di legge n. 852, di iniziativa del senatore Angelilli, e il disegno di legge n. 917, di iniziativa dei senatori Barbareschi ed altri;

« Assistenza sanitaria agli artigiani » (1651) che assume il titolo: « Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani ».

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, come già in precedenza comunicato, alla fine della seduta odierna il Senato si aggiornerà a martedì 18 dicembre per proseguire i suoi lavori sino a venerdì 21 dicembre; dopo di che vi sarà la consueta sospensione dei lavori che si protrarrà presumibilmente sino al 22 gennaio.

Nella settimana che va dal 18 al 21 dicembre il Senato esaminerà il disegno di legge concernente la disciplina della ricerca e coltivazione degli idrocarburi — la cui relazione sarà tempestivamente distribuita — il disegno di legge concernente modifiche al testo unico di pubblica sicurezza — sul quale la Commissione ha presentato una relazione aggiuntiva — e procederà al seguito della discussione dei disegni di legge concernenti le aree fabbricabili. In detto periodo occorrerà anche procedere all'esame della conversione dei due decreti legge relativi alla importazione di grassi di maiale e all'imposta di fabbricazione sugli acidi grassi, nonchè all'eventuale esame di talune ratifiche di accordi internazionali.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 1956, n. 1284, concernente l'istituzione di una speciale aliquota di imposta sull'entrata per la vendita dei cementi e degli agglomeranti cementizi da parte dei produttori » (1761).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 1956,

n. 1284, concernente l'istituzione di una speciale aliquota di imposta sull'entrata per la vendita dei cementi e degli agglomeranti cementizi da parte dei produttori ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CERUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERUTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la storia di questo provvedimento è molto semplice ma un po' strana. Noi siamo in un tema particolarmente delicato: quello dell'industria cementizia, la quale, in Italia, è esercitata, come dice la relazione, da 70 aziende, ma in realtà, come è notorio, è esercitata invece da un monopolio attraverso le partecipazioni e i finanziamenti che legano le aziende stesse.

Ma siamo in un settore molto delicato anche perchè il prezzo dei cementi incide fortemente sul costo sia delle opere pubbliche sia dell'industria edilizia, che tanto sta a cuore a tutti noi, come dimostra la discussione che è in corso sul disegno di legge che cerca di favorirla attraverso lo stroncamento della speculazione sulle aree fabbricabili.

In questo settore il provvedimento incide in un modo strano, ed ecco come: il Comitato interministeriale dei prezzi nel 1951 aveva fissato i prezzi del cemento con suo provvedimento del 15 dicembre; quando nel 1954 occorse reperire nuove fonti d'imposizione per provvedere ai miglioramenti ai dipendenti dello Stato si è istituita una imposta di fabbricazione sul cemento. In quel momento voci autorevoli avevano affermato l'inopportunità dell'imposta appunto perchè minacciava di aumentare il costo del cemento e, attraverso questo, anche il costo delle opere pubbliche e dell'edilizia. Ma si è detto dal Governo che il prezzo del cemento sarebbe rimasto inalterato, si è detto che si sarebbe colpita attraverso questa imposta una delle industrie più redditizie, più monopolistiche, che incide coi suoi profitti sul costo generale di quei lavori e delle costruzioni.

Su questa base è stato giustificato il provvedimento del 24 novembre 1954 che istituiva l'imposta di fabbricazione. Strano a dirsi, con una sollecitudine che non è nell'uso, esattamente il giorno successivo, il 25 novembre 1954, il Comitato prezzi provvede lasciando inalterato il prezzo del cemento (perchè questo si era appunto assicurato quando si era discussa l'opportunità o meno dell'imposta di fabbricazione) ma stabilendo che l'imposta stessa sia a carico del consumatore. Vale a dire si snatura il provvedimento perchè l'imposta di fabbricazione è per sua natura a carico di chi fabbrica e non a carico di chi consuma.

È successo ancora qualche cosa di più: allegando difficoltà tecniche di accertamento dell'imposizione, difficoltà che non disconosco, si è stabilito per un biennio, il quale scade in questi giorni, che l'imposta venga assolta in abbonamento. Sicchè si è verificato per un biennio questa stranissima situazione, che il produttore, che doveva essere colpito dal provvedimento, paga in abbonamento e invece il consumatore paga a tariffa intera. E poichè è noto come l'abbonamento sia un sistema più comodo per il contribuente che pagando forfettariamente paga qualche cosa di meno, il provvedimento che doveva colpire il *trust* dei cementieri in Italia ha finito per essere un provvedimento che ha dato ai cementieri stessi nuovi margini di lucro, attraverso la differenza tra quello che pagano in abbonamento e quello che addebitano al consumatore.

Il provvedimento di legge che è al nostro esame riguarda la conversione in legge di un decreto che non fa in sostanza che legalizzare il trasferimento dell'onere dell'imposta dal produttore al consumatore. Si crea questa imposta del 6 per cento che sostituisce l'altro balzello.

Noi non siamo in disaccordo sulla sostituzione. Riconosciamo che è felice la soluzione trovata per far pagare al contribuente l'imposta nel modo meno costoso per l'amministrazione statale. Evidentemente è meno costoso applicare una aliquota di I.G.E. del 9 invece del 3, piuttosto che creare un'imposta *ad hoc* con necessità di particolari indagini, controlli ed uffici. Noi non siamo affatto in disaccordo, anzi approviamo dal punto di vista della tecnica tributaria la soluzione che è stata trovata, ma constatiamo che non si tratta altro che di legalizzare ciò che abusivamente è stato fatto il 25 novembre 1954 dal C.I.P. quando ha provveduto a trasferire quest'onere sul con-

sumatore. Per questo noi potremmo anche approvare la proposta di legge, ma a condizione che contemporaneamente da parte del Comitato prezzi venga ripreso in esame il prezzo dei cementi in modo da far gravare sostanzialmente l'onere sui produttori attraverso una diminuzione di prezzi.

A questo proposito è anche opportuno ricordare come i cementieri avessero già eluso il provvedimento del Comitato prezzi del 15 dicembre 1951, quando hanno preso la consuetudine di fatturare a 180-190 lire al quintale l'imballo in sacchi di carta. Ora, pensiamo che il cemento è una merce povera e che 180 lire su una merce che già mediamente ne vale qualcosa come 800 è un aumento enorme, non giustificabile come corrispettivo dell'imballo in sacchi di carta.

Con quel provvedimento così fulmineo con cui il Comitato prezzi è venuto in soccorso dei cementieri il giorno dopo l'istituzione dell'imposta di fabbricazione si è calmierato anche quest'imballo in 120 lire al quintale, somma enorme che costituisce un vero sopraprezzo. Ho detto che, se qui si discute la tecnica della tassazione, siamo perfettamente d'accordo e non abbiamo nulla da eccepire, ma c'è il problema di fondo: la necessità che definitivamente, ed ora, con la proposta conversione, legalmente, quest'onere non sia trasferito sul consumatore.

Noi saremo anche disposti a dare il voto favorevole se avremo assicurazione dal Ministro che la questione del prezzo del cemento e del prezzo dell'imballo dei cementi sarà riesaminata dal Comitato prezzi nel senso suddetto; altrimenti il nostro voto non potrà che essere contrario.

PRESIDENTE. Piochè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

SPAGNOLLI, *relatore*. Io potrei semplicemente riferirmi alla relazione scritta, ma, dato l'intervento del senatore Cerutti, desidero aggiungere qualche parola.

Lascio da parte la questione da lui sollevata circa il monopolio perchè non mi pare che sia pertinente al provvedimento che stiamo esaminando; eventualmente sarà da esaminare in altra sede.

Per quanto concerne la questione della formazione del prezzo, io ho voluto, anche per qualche esitazione sorta in sede di 5ª Commissione e per qualche obiezione fatta, in quella sede, da qualcuno dei colleghi, accertare proprio, vorrei dire in questo caso, *de visu*, con le fatture alla mano (che qui posso esibire) come si sono svolte le cose ed ho trovato che praticamente il compratore continua a pagare gli stessi prezzi ed a sopportare gli stessi gravami, per spese relative agli involucri e per imposte, nel 1956, come negli anni precedenti risalendo fino al 1951.

È noto che il compratore paga il cemento secondo il prezzo fissato dal C.I.P. Ora — con la fattura alla mano — se prendiamo, per esempio, il cemento tipo « 500 » — è noto che ci sono varie qualità di cemento e quindi vari prezzi — noi vediamo che il cementificio « Calce e cementi » di Segni, per esempio, ha fatturato nel 1953, quindi ancora sotto il regime delle disposizioni prezzi del C.I.P. 1951, come ha fatturato negli anni successivi e, quindi, senza nessuna variazione nei prezzi.

Ma, allora, che cosa è avvenuto in definitiva, volendo essere molto chiari e concretamente espliciti? È avvenuto questo: che dal 1951 in poi il prezzo del cemento tipo 500 è stato sempre di 805 lire al quintale, però dal 1951 e fino al 1954 i sacchi, cioè gli involucri, venivano addebitati ad un prezzo medio di 170 lire; nel 1954, e precisamente con determinazioni del Comitato prezzi del 25 dicembre, i sacchi sono stati fatturati a 120 lire, e le 50 lire di differenza fra le 170 e le 120 sono state passate in imposta di fabbricazione giusta legge 24 dicembre 1954. Il compratore dunque ha pagato anche da allora in poi quello che pagava prima. Quindi nessuna influenza sul prezzo per il compratore. E nel 1956 con questo provvedimento, fatto il calcolo, continua a pagare quello che pagava prima.

Vorrei aggiungere che dai documenti che ho potuto reperire risulta evidente come il Comitato prezzi in questi anni non sia rimasto indifferente alla questione del prezzo degli involucri. Risultano agli atti vari interventi del Comitato prezzi nei riguardi dell'Associazione di

categoria, in cui la si invitava energicamente ad intervenire perchè il prezzo degli involucri venisse ridotto alle giuste proporzioni, alle proporzioni cioè del costo; che se negli anni 1951-52 per varie esigenze di approvvigionamento interno, essendo insufficiente la produzione nazionale, era stato consentito un determinato prezzo ad integrazione del prezzo di costo del cemento, successivamente il C.I.P. aveva svolto tutta un'azione conseguente, continua e costante al fine sopraindicato, azione che ha dato luogo naturalmente a proteste, memoriali e contromemoriali presentati ai Ministeri competenti. Allorquando nel 1954 è venuto in Aula il provvedimento per l'imposta di fabbricazione sul cemento — quel provvedimento faceva parte di un complesso di provvedimenti mediante i quali si dovevano reperire i fondi necessari per gli aumenti agli statali — in una maniera molto pratica, secondo me, il Ministro competente del tempo, andando a cercare dove possibilmente si potevano reperire i fondi per la copertura, ha trovato che qui vi era una possibilità di dire ai signori cementieri: egregi signori, è venuto il momento di saldare i conti; 50 lire ve le portiamo via dal prezzo degli involucri e le passiamo in sede di imposta di fabbricazione.

La questione della revisione ulteriore dei prezzi base dei singoli tipi di cemento è una questione che il Comitato prezzi ha all'ordine del giorno. Oggi però possiamo assicurare, per lo meno mi pare di poter assicurare anche come membro della 5ª Commissione, che dal punto di vista del mercato non c'è stata alcuna influenza sui prezzi. Oggi il cemento, ripeto, viene fatturato come veniva fatturato 4 o 5 anni fa, soltanto che le componenti del prezzo pagato dal compratore sono variate, prima per l'introduzione dell'imposta di fabbricazione che ha sostituito in parte il prezzo degli involucri, oggi per l'introduzione dell'aliquota dell'I.G.E. aggiunta, come ho spiegato nella relazione scritta.

Circa i riflessi nel campo edilizio nessun influsso poteva avvenire da questa parte; semmai avrà giocato la variazione dei costi di altri materiali e l'aumento delle retribuzioni della mano d'opera. Ma le statistiche ci dimostrano che in questi anni l'attività edilizia ha continuato ad essere fiorente e redditizia.

Ultimo argomento: mi pare sia inutile stabilire una distinzione di differenziazione teorica della natura dell'imposta, per dire che l'imposta di fabbricazione deve gravare sul produttore mentre l'I.G.E. grava sui trapassi; infatti non occorre ricorrere ai testi classici, in materia tributaria, per sapere che la traslazione dell'imposta avviene anche nel campo delle imposte di fabbricazione. È un fenomeno naturale quello di cercare di trasferire sempre sugli altri i gravami fiscali e non fiscali.

Detto questo mi pare di non avere altro da dire, se non raccomandare al Senato la conversione in legge del decreto-legge in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Il decreto-legge che è ora dinanzi al Senato per la conversione ha una finalità puramente interna dell'Amministrazione finanziaria. Quando fu istituito il tributo, nel 1954, si considerò che era impossibile mettere in atto l'insieme degli strumenti per l'accertamento, per i controlli e le verifiche di una imposta di fabbricazione, e venne fissato un periodo di due anni (che è andato a scadere il 24 novembre scorso) entro il quale l'imposta di fabbricazione, come ha ricordato il senatore Cerutti, veniva pagata in abbonamento.

Allo scadere di quel termine ci siamo trovati dinanzi a questa alternativa: o dovevamo mettere in atto tutto l'apparato per rendere normalmente funzionante l'imposta di fabbricazione sui cementi, o dovevamo servirci di un apparato già esistente per un'altra imposta, l'I.G.E., i cui risultati sono, nel settore specifico, particolarmente molto rassicuranti. Si trattava insomma di mettere un sovraprezzo su questa imposta, nel primo passaggio, e far sì che entrassero nelle Casse dello Stato identiche contribuzioni, senza con questo dover addossare all'Amministrazione oneri nuovi di personale e di uffici.

Il Governo ha risolto questo problema nel secondo senso; si è cioè ritenuto opportuno aumentare, agli effetti dell'I.G.E., dal 3 al 9 per cento l'aliquota d'imposta dovuta per il primo passaggio, anche perchè francamente dobbiamo dire che non avremmo la possibilità

materiale, e sarebbe antieconomico, per un tributo il cui gettito si aggira sui 4 miliardi e mezzo-5 miliardi, di creare tutta una organizzazione *ad hoc*, mentre il personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazone e il correlativo personale della Guardia di finanza addetto alla vigilanza nel settore dell'imposta di fabbricazione dobbiamo sempre più concentrarlo per far sì che possa rendere bene e diminuiscano quindi le evasioni che si verificano negli altri settori riguardanti le imposte di fabbricazione.

Il dubbio che questa maggiorazione dell'imposta possa ripercuotersi sui consumatori, dubbio, diciamo così, retrospettivo del senatore Cerutti, non ha ragione d'essere e si può stare quindi tranquilli in questo senso. Se infatti non ci fosse stata nel 1954 la diminuzione del prezzo C.I.P. degli involucri, molto probabilmente ci sarebbe stato un aumento effettivo per il consumatore, ma la diminuzione delle 50 lire nella quota industriale per gli involucri indubbiamente ha fatto sì che il prezzo rimanesse inalterato. Il C.I.P., come è suo dovere, prenderà in esame sia i costi del cemento sia i costi degli involucri, ed ove si dimostrasse che anche la quota stabilita nel 1954, quota rimasta inalterata nonostante l'aumento di alcune voci, potesse essere ulteriormente diminuita, ovviamente ne trarrebbe le conseguenze diminuendo il prezzo.

Debbo infine osservare che questi prezzi servono molto bene fino a che esiste una produzione che può essere immediatamente collocata o fino a che non esistono delle scorte, perchè noi sappiamo che su altri prezzi fissati dal Comitato, quando la produzione eccede la richiesta del mercato, vengono facilmente concessi degli abbuoni, mentre quando la produzione è insufficiente vengono ad aversi sovraprezzi di fatto, come purtroppo le leggi di mercato dimostrano.

Mi sembra che oggi vi sia un equilibrio tra quella che è la produzione e quella che è la possibilità di collocamento sul mercato interno e l'esportazione, per cui penso che il prezzo fissato dal Comitato corrisponde al prezzo effettivo che viene scontato nei confronti delle industrie edilizie e di altre industrie che adoperano questo materiale.

Avrò cura di segnalare in modo particolare al Ministro dell'industria, che presiede il Comitato prezzi, la necessità di prendere atto della discussione che abbiamo fatto questa mattina. Detto questo, prego il Senato di voler approvare la conversione in legge del decreto-legge in esame, che vuole significare anche un indirizzo nell'utilizzazione dei mezzi di cui dispone l'Amministrazione finanziaria. Questi mezzi tanto più potranno essere efficaci e rispondere al loro fine, quanto meno li disperderemo e quanto più limiteremo gli effettivi passaggi controllabili e quelle che sono le corse alla dispersione, che qualcuno augura da un punto di vista scientifico e che altri augurano da un punto di vista pratico, ma che di fatto vengono a facilitare le evasioni.

CERUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERUTTI. Prendo atto delle dichiarazioni del Ministro e ricordo soprattutto il costo degli imballi, che è necessario rivedere.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 21 novembre 1956, n. 1284, concernente l'istituzione di una speciale aliquota di imposta sull'entrata per la vendita dei cementi e degli agglomeranti cementizi da parte dei produttori.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, concernente misure per assicurare l'approvvigionamento di prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale » (1758).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 22 novembre 1956,

n. 1267, concernente misure per assicurare l'approvvigionamento di prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Busoni. Ne ha facoltà.

BUSONI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, nella relazione che ci è stata distribuita mezz'ora fa il relatore mette le mani avanti contro possibili obiezioni all'emissione di decreti-legge, riferendosi, evidentemente, particolarmente a questo decreto-legge che noi dobbiamo o dovremmo ora convertire in legge, e ci dice che nulla può essere obiettato in detto caso.

In detto caso, semmai, noi abbiamo da obiettare che il provvedimento sia stato preso eccessivamente in ritardo, che il decreto-legge che avrebbe dovuto costituire il famoso catenaccio sia stato un catenaccio che è stato applicato dopo che da vari giorni era stato annunziato al Paese, e quindi si è lasciata la porta aperta in modo che, prima di mettere questo catenaccio, tutto ciò che poteva passare è passato.

L'esame del Parlamento, ci dice il relatore, si limita perciò alla valutazione se era necessario provvedere come si è fatto nel caso concreto. Ma in questa relazione inoltre il relatore fa anche un'affermazione che noi non riteniamo sia corroborata dalla realtà. Egli ci ripete ancora una volta che le scorte esistenti servono per il fabbisogno di circa due mesi. Ma da quando incominciano a decorrere questi due mesi? Egli aggiunge che vi sono meno di due milioni di tonnellate di prodotto petrolifero giacenti. Ma di quanto meno di 2 milioni e di quali prodotti? Qual'è la consistenza della benzina, quella dell'olio combustibile, quella della nafta? Nessuno ci ha dato ancora dati precisi.

Il relatore, sempre a giustificazione del provvedimento, ci dice che si trattava di impedire profitti di congiuntura che avrebbero significato illegittimo aumento indiscriminato dei prezzi. E ce lo dice in giorni in cui è noto che l'aumento indiscriminato dei prezzi è in corso per tutti i settori e tutti i prodotti. Ci dice anche il relatore che il proposito degli Stati Uniti di assicurare il rifornimento necessario per l'Occidente europeo, viene a dare certamente oggi motivo di relativa tranquillità, e tuttavia parla ancora di percentuali di fabbisogno totale ed osserva: si può dubitare che ogni esigenza possa essere coperta con questa sola provenienza. È evidente allora che noi abbiamo poche scorte e che noi avremo pochi rifornimenti.

Dopo tutto questo, il relatore aggiunge che l'Autorità governativa e gli organi dipendenti si apprestano a vigilare attentamente sulla situazione. Oggi si apprestano a vigilare sulla situazione? Su questa situazione è da mesi che avrebbero dovuto soffermare l'attenzione, e non apprestarsi a vigilare, ma vigilare. Noi domandiamo al Governo come si è vigilato prima. È evidente che non ci sono le scorte che per legge dovevano esserci. Noi affermiamo che avrebbero dovuto esserci scorte in quantità maggiore di quella stabilita dalla legge appunto se in tempo si fossero presi i provvedimenti necessari, e cioè quando ci siamo accorti che le cose potevano giungere al punto a cui sono giunte.

Siamo sicuri poi che per le scorte denunciate dagli industriali, se si fosse fatto un attento controllo, si sarebbe trovato e si troverebbe che molte di esse sono inutilizzabili, sono fondacci.

Abbiamo dalla stampa in questi giorni notizia che sarebbero stati presi provvedimenti verso alcuni funzionari, che sarebbe stato sospeso un direttore generale. Si è cercato di attenuare la notizia di questa sospensione parlando di congedo. Ma noi osserviamo che, anche se è vero che provvedimenti sono stati presi contro funzionari responsabili di aver condotto a questa situazione, contro gli industriali che non hanno provveduto a quello cui la legge li obbligava, provvedimenti non risulta che siano stati presi. Questi signori debbono proprio sempre sfuggire dal rotto della cuffia? E contro il Governo, principale responsabile di questa situazione, che avrebbe dovuto vigilare sui funzionari e sugli industriali, quali provvedimenti sono stati presi e si prendono?

Dopo tutto ciò il relatore ci dice che nel Paese non devono prevalere le facili emozioni, che portano all'accaparramento, al ricatto dei prezzi illegittimi, che creano un'atmosfera pesante, che dànno adito alla borsa nera e al-

l'imboscamento. Ma in questa situazione la colpa maggiore è del Governo, che non ha saputo assicurare le scorte, che non ha saputo provvedere minimamente al rifornimento, dare sicurezza e tranquillità, evitare questa atmosfera pesante e la situazione che attualmente lamentiamo.

Ci dice anche il relatore che per il nostro Paese l'effettiva possibilità normale di approvvigionamento sarebbe limitata dalla quota di greggio proveniente dall'Arabia Saudita che può ritirarsi dall'oleodotto che scarica a Sidone, e che fino ad ora ha contribuito ai nostri rifornimenti, come è indicato nello specchietto che egli ci presenta, per il 18 per cento. Ma, per ottenere che dall'oleodotto di Sidone ci fossero concessi più rifornimenti, che cosa si è fatto, e quante petroliere eventualmente si sono impegnate, o quante non sono state impegnate, anche di quelle italiane, dagli interessati di Nazioni estere, che, a quanto risulta, avrebbero accaparrato molte petroliere italiane?

In queste condizioni venire a dire, come fa il relatore, che si deve invitare alla dignità e alla disciplina di tutti e di ciascuno, che si deve invocare l'elementare sovrana esigenza di non aggravare il male, di non esasperare i fenomeni conseguenti a circostanze che si sperano fugaci, si può pensare che serva veramente a molto? E si può sperare che servano a molto gli appelli morali in un mondo come il nostro, che è retto dal sistema del tornaconto individuale e dominato dall'egoismo dell'interesse personale cui il sistema ha abituato?

In certi casi noi diciamo che occorrono provvedimenti, ma provvedimenti tempestivi ed efficaci. In questa relazione si parla anche di un eventuale razionamento dei prodotti petroliferi; e non se ne parla solo in questa relazione: se ne è accennato da parte dell'onorevole Ministro, se ne parla su tutti i giornali. Anche a questo proposito, se è necessario fare qualche cosa, non se ne parli senza farlo: si faccia parlandone il meno possibile. Per la benzina, per esempio se è opportuno cominciare a vietare la circolazione delle auto che viaggiano per diporto, si cominci a far questo e si lasci la benzina, se manca, per i trasporti necessari. E per l'olio combustibile non so cosa si potrà fare; questo olio manca forse più della benzina ed è necessario a tante industrie, soprattutto del Meridione, che non possono usufruire del metano e non vedo come potranno essere approvvigionate.

Concludendo, noi possiamo anche approvare questa conversione del decreto in legge, ma l'approviamo quando ormai la sua efficacia è scontata, è nulla di fronte a quella che è la realtà degli aumenti di tutti i prodotti petroliferi, anche di quelli che con questo disegno di legge si sperava invece non dovessero aumentare e sono aumentati di più perchè ne mancano di più. Ma noi, approvando questo disegno di legge, non possiamo esimerci dal ripetere la nostra riprovazione per l'imprevidenza del Governo e per l'insufficienza delle misure che fino ad oggi sono state prese. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare per la Commissione, data l'assenza del relatore senatore Tartufoli, il senatore De Luca Carlo.

DE LUCA CARLO, *f.f. relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io sono un relatore occasionale, perchè trovandomi, più o meno degnamente, a ricoprire la carica di Vice Presidente della Commissione dell'industria, in assenza del relatore e del Presidente, la croce della relazione è caduta impensatamente addosso a me. Questo dico al Senato perchè il mio intervento non può essere tale da appagare tutte le legittime esigenze dei colleghi in una materia sufficientemente delicata. Io della questione conosco quello che conosciamo tutti, senza aver approfondito gli elementi che hanno determinato il Governo ad emettere questo provvedimento d'urgenza.

Le critiche del collega Busoni si riferiscono più al Governo che al provvedimento. Il provvedimento è stato ritenuto perfino tardivo, quando l'approvazione non solo è implicita in quella dichiarazione ma si deve pensare ad una approvazione entusiastica, tanto che la si sarebbe voluta dare prima, e che si è dolenti di non poter dare che tardi. In questa situazione, il mio compito è facilissimo. Certamente, il rifarsi come fa il relatore alla fine della sua

bella relazione, ad elementi morali, è lodevole cosa ed il caro collega Busoni non deve dimenticare che ci sono elementi morali che ancora fermentano nell'animo degli uomini: e richiamare, nei momenti difficili, al dovere civico i cittadini di una Nazione civile, credo che sia opera saggia e, direi di più, opera santa. E non dobbiamo pensare che non abbia risonanza questo appello alla nobiltà dello spirito: dobbiamo anzi combattere, noi e voi, tutti in Italia, perchè il richiamo a certi elementari doveri civici sia ascoltato e seguito al di fuori di ogni particolare interesse. Dico questo perchè lo scetticismo mi turba: direi, mi offende. Io sono un po' un poeta e desidero che la poesia entri anche nel... petrolio e se c'è chi la vuol mettere fuori di forza, noi la dobbiamo rimetter dentro, di forza; perchè il cittadino, prima ed oltre che obbedienza alle leggi scritte, deve adesione spontanea ai princìpi che la coscienza pone, assoluti ed inderogabili.

Sull'urgenza *nulla quaestio*. Il decreto catenaccio deve avere legittimata la sua emanazione da una situazione di urgenza. Noi abbiamo una situazione di contingenza della quale non possiamo essere responsabili in nessun modo.

PASTORE OTTAVIO. Chi è il responsabile della mancanza di scorte?

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio*. Il provvedimento non riguarda le scorte.

DE LUCA CARLO, *f.f. relatore*. Io posso dire che non si può parlare di mancanza delle scorte quando c'è il fabbisogno per un paio di mesi. Nessuno può pretendere in Italia che ci siano delle scorte eccessive che rimarrebbero inutilizzate. Non mi sarei meravigliato che in diversa contingenza si fosse detto, come si è detto per il grano, che le scorte erano troppe. Bisognerebbe che il Governo facesse quello che dice l'opposizione *post factum*, il che è una impresa difficile. Penserà l'onorevole Ministro a parlare delle scorte. Noi dobbiamo occuparci del decreto-legge che è stato emesso in una situazione di particolare difficoltà.

Era quindi legittimo a termini della Costituzione intervenire in questa materia con un decreto catenaccio. Si è cercato, agendo attraverso il prezzo della benzina che è in grande misura consumata voluttuariamente, di non colpire — e questo è lo spirito del decreto — le attività produttive e redditizie e di questo mi pare debba essere data lode al Governo. D'altra parte, la misura dell'aumento è contenuta. Si è cercato di fare il minor danno che fosse possibile.

A coloro che dicono che si è arrivati un po' tardi rispondo che quando il Governo emette un decreto-legge rapidamente, lo si critica perchè usurpa i poteri del Parlamento; quando tarda qualche giorno per esaminare meglio una situazione intricatissima, come quella in cui viviamo, si dice che agisce troppo rapidamente.

In un paese vicino al mio paese di nascita c'è un proverbio che dice: « Se cuoci ti do, se non cuoci ti do »! Questa è la posizione del Governo; il Governo sbaglia sempre, quando l'opposizione è preconcetta.

Credo che in questo caso il Governo non abbia commesso errori, credo che il decreto sia legittimo dal punto di vista della nostra Carta Costituzionale e credo sia utile alla nostra economia e capace di attuare, nel momento criticissimo che viviamo per l'approvvigionamento degli olii combustibili, la maggiore giustizia possibile. Per questa ragione ne raccomando la approvazione.

Dal punto di vista tecnico è sembrato e sembra opportuno introdurre qualche emendamento.

Gli emendamenti che propone la Commissione riguardano l'articolo 1 e l'articolo 3.

All'articolo 1 si propone il seguente emendamento aggiuntivo:

Dopo le parole « prodotti petroliferi » si aggiungano le altre « a far tempo dal 1° novembre 1956 ».

Si potrebbe anche mettere: « dalla data della chiusura del Canale ». Ad ogni modo, siccome si tratta di una valutazione, di un esame che deve portare il C.I.P. su documentazioni che gli interessati debbono fornire, se la data fosse anche precedente all'evento che ha prodotto questo scompaginamento, credo che da ciò non potrebbe scaturire nessun risultato deteriore.

Se il Senato è d'accordo, mettiamo la data: 1° novembre; altrimenti bisognerebbe precisare la data di chiusura del Canale.

Si propone poi un comma aggiuntivo all'articolo 1 che suona così: « Il rimborso stesso è altresì esteso agli olii da gas aventi le caratteristiche indicate nella tabella *C*) lettera *e*) allegata al decreto-legge sopraindicato, limitatamente ai quantitativi importati in base ad autorizzazione del Ministero dell'industria e del commercio d'intesa con il Ministero del commercio con l'estero ».

Poichè sembra che si sia qualche difficoltà per l'approvvigionamento del gasolio, e poichè non bisogna rimanere senza questo prodotto essenziale per l'industria, si è pensato di estendere questi benefici anche all'importazione di questo carburante.

BUSONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUSONI. Noi siamo piuttosto perplessi, anzi, in linea di massima, contrari a questi emendamenti, perchè quello che è arrivato in Italia alla data che ci si propone era, in sostanza, in corso di spedizione. Io ho rilevato qualche giorno fa, nella replica dopo la risposta del Ministro alla mia interrogazione, che gli aumenti dei noli in quel periodo erano così insignificanti che i listini nemmeno li registravano. Ed allora perchè vogliamo andare a creare un rimborso per aumenti che non esistevano? A noi sembra che la data sia eccessivamente anticipata.

DE LUCA CARLO, *ff. relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO, *ff. relatore*. La Commissione, a proposito di questa osservazione del senatore Busoni, si è già pronunziata nel senso che siccome si tratta di un provvedimento che opererà soltanto se e quando il C.I.P. avrà accertato questo maggiore onere, tale preoccupazione non sembra debba esistere.

Perciò io insisterei per l'approvazione degli emendamenti.

BUSONI. Noi siamo preoccupati perchè sappiamo bene come possono essere prodotte certe documentazioni.

DE LUCA CARLO, *ff. relatore*. Se si dubita di tutto e di tutti non si fa mai nulla.

Per quanto concerne l'articolo 3 si propone l'aggiunta di due commi e precisamente un secondo comma così formulato:

« Su richiesta dell'importatore e in attesa della determinazione delle misure del rimborso, il Comitato interministeriale prezzi determina con propria delibera la liquidazione provvisoria dei maggiori oneri denunziati in misura non eccedente il 90 per cento del rimborso richiesto ».

Altro comma aggiuntivo è questo: « In base a detta delibera il competente Ufficio finanziario consente la estrazione per il consumo di quantitativi di prodotti petroliferi per un ammontare dell'imposta di fabbricazione pari... ».

Questi emendamenti sono stati studiati e sono desiderati per ragioni tecniche dall'Amministrazione, la quale vorrebbe avere questa agilità di movimento.

CERUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERUTTI. Siamo d'accordo sull'anticipazione, perchè è opportuno non sottoporre l'importatore alle more di una procedura macchinosa e lunga, ma riteniamo che l'aliquota del 90 per cento sia assolutamente fuori di posto, perchè evidentemente la stessa proposta di dare un anticipo significa che occorre un esame, il quale presumibilmente porterà a ben più del 10 per cento di difalco sulle richieste dell'importatore. Quindi penso che possa essere accettato il sistema dell'anticipazione, ma non nella misura del 90 per cento, bensì in una misura molto inferiore, come potrebbe essere quella del 70 per cento.

DE LUCA CARLO, *ff. relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO, *ff. relatore*. Non faccio questione di percentuale. Se la percentuale si ritiene elevata, non avrei alcuna difficoltà a correggerla, salvo a sentire il parere del Governo, che è l'arbitro un po', e più che un po', di questa situazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'industria e del commercio.

CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio*. Sul primo emendamento, cioè sulla data del 1° novembre, desidero far rilevare al senatore Busoni che si tratta di una scelta dettata da una evidente necessità. Come è noto nel determinare i prezzi dei prodotti petroliferi si segue un metodo. Questo metodo viene in questo momento di emergenza sostituito dal meccanismo introdotto nel decreto-legge convertito in legge. Senza questa sostituzione si sarebbe dovuto applicare il metodo, il quale è vero sì che, applicato al 1° novembre, non avrebbe tenuto conto degli aumenti di noli verificatisi nell'ultimo periodo di ottobre, perchè il metodo si riferisce ai due mesi del trimestre precedente alla data di accertamento, quindi il 31 ottobre il metodo si sarebbe riferito ai noli vigenti nei mesi di agosto e settembre, e non si sarebbero registrati aumenti; ma non è men vero che in gennaio il metodo avrebbe dovuto tener conto degli aumenti certamente verificatisi nei mesi di ottobre e di novembre. Appunto perchè il metodo rimane bloccato, e rimane fisso il prezzo vigente, che non ha tenuto conto degli aumenti e si fa luogo soltanto a rimborsi dei maggiori oneri, l'accertamento di questi maggiori oneri va fatto con riferimento anche al mese di novembre, ed anzi avremmo potuto dire al mese di ottobre, perchè già in ottobre sul mercato dei noli hanno influito i noti avvenimenti internazionali. Inoltre non vi è il minimo dubbio che nel mese di novembre i noli hanno subìto una lievitazione. Ora, ripeto, o si applica il metodo e a gennaio si riconosce l'aumento dei noli di novembre, o si applica, come noi diciamo, il nuovo meccanismo, accantonando il metodo e bloccando il prezzo base al prezzo che vigeva in ottobre, e non si può fare a meno di riconoscere i maggiori oneri.

Ma l'onorevole relatore ha già ricordato che il rimborso non avviene su cifre forfettarie, su presunzioni di aumenti, e nemmeno in una misura da valere per tutte le provenienze e per tutti i quantitativi. Il rimborso avviene in base all'accertamento del maggiore onere effettivamente subìto dal singolo importatore, in rapporto ad un determinato quantitativo di merce arrivata nei nostri porti con una determinata nave, in un determinato giorno. Quindi mi sembra che non possa esservi alcuna preoccupazione che il meccanismo introdotto nel decreto-legge possa portare al rimborso di maggiori oneri che non siano stati effettivamente subìti dall'importatore.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, a proposito dell'estensione del meccanismo di rimborso al gasolio, va osservato che si tratta di una misura prudenziale. Probabilmente non avremo bisogno di stimolare l'importazione di gasolio per grossi quantitativi e in modo frequente, ma abbiamo voluto avere una garanzia. Mentre per l'olio combustibile e per il greggio abbiamo detto: tutti i quantitativi importati possono dar luogo a rimborso dei maggiori oneri; per il gasolio diciamo: prima di importare, l'importatore deve munirsi di una specifica autorizzazione del Ministero dell'industria, che la emanerà di concerto col Ministero del commercio con l'estero, di modo che sappiamo quale è la misura del maggiore onere che potrà accollarsi all'erario per il rimborso dell'aumento del prezzo F.O.B. del prodotto petrolifero. Se le disponibilità lo consiglieranno, non emetteremo autorizzazioni; le emetteremo invece in caso di emergenza.

Per quanto riguarda infine il terzo emendamento aggiuntivo, è da osservare che il sistema del rimborso è reso snello anche mediante acconti. Vi è, infatti, un problema finanziario evidente, la necessità cioè dei finanziamenti di questi maggiori oneri, e al riguardo si è stabilita una percentuale. Poichè l'acconto viene concesso attraverso l'emissione di un buono spendibile per il pagamento dell'imposta di fabbricazione, ed è sempre possibile un conguaglio e poichè d'altra parte all'acconto non si fa luogo se non per quantitativi certamente importati, che vengono identificati dai documenti doganali, mi sembra che non dovrebbero

sussistere preoccupazioni sulla misura dell'acconto, anche in considerazione del fatto che le società danno tutte le garanzie che, in ogni caso, pagheranno l'imposta di fabbricazione in successivo momento.

Se vi è qualche perplessità sulla misura del 90 per cento, non ho alcuna difficoltà a ridurre tale misura all'80 per cento. Non vorrei però, diminuire l'incentivo, perchè tutto il sistema è stato escogitato come un meccanismo di sollecitazione agli importatori perchè nel periodo di emergenza provvedano all'importazione nel modo più largo possibile.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, concernente misure per assicurare l'approvvigionamento di prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato un emendamento tendente ad inserire all'articolo 1 del decreto-legge, dopo le parole: « prodotti petroliferi », le altre: « effettuate a far tempo dal 1° novembre 1956 ». Tale emendamento è già stato illustrato dal relatore ed accettato dal Governo.

BUSONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUSONI. Dichiaro che noi non approviamo questo articolo in considerazione della aggiunta della data quale emendamento, perchè, a differenza dell'onorevole De Luca, noi, anche se possiamo essere in un certo senso poeti, non ci fidiamo della poesia degli industriali e poichè sappiamo come si possano anche facilmente far risultare dei pagamenti superiori a quelli realmente avvenuti, non vogliamo lasciare nessun varco aperto e per questo non approviamo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dalla Commissione all'articolo 1 del decreto-legge.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La Commissione ha, inoltre, proposto un comma aggiuntivo all'articolo 1 del decreto-legge. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*. « Il rimborso spese è altresì esteso agli oli da gas aventi le caratteristiche indicate nella tabella C, lettera E, allegata al decreto-legge sopra indicato, limitatamente ai quantitativi importati in base ad autorizzazione del Ministero dell'industria e del commercio, d'intesa con il Ministero del commercio con l'estero ».

PRESIDENTE. Tale emendamento è già stato illustrato dalla Commissione ed accettato dal Governo. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La Commissione ha proposto due commi aggiuntivi all'articolo 3 del decreto-legge. Anche questi emendamenti sono già stati illustrati dal relatore e il Governo li ha accettati con la modifica al primo comma della cifra « 90 per cento » in quella di « 80 per cento ». Si dia lettura di tali commi.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*. « Su richiesta dell'importatore ed in attesa della determinazione della misura del rimborso, il Comitato interministeriale prezzi determina con propria delibera la liquidazione provvisoria del magior onere denunciato, in misura non eccedente l'80 per cento del rimborso richiesto.

« In base a detta delibera, il competente ufficio finanziario consente la estrazione per il consumo di quantitativi di prodotti petroliferi per un ammontare d'imposta di fabbricazione pari alla somma indicata nella delibera stessa ».

PRESIDENTE. Li metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Si dia ora lettura dell'articolo unico quale risulta dagli emendamenti approvati.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, concernente misure per assicurare l'approvvigionamento di prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, dopo le parole: « prodotti petroliferi » sono inserite le altre: « effettuata a far tempo dal 1° novembre 1956 ».

Al medesimo articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

« Il rimborso stesso è altresì esteso agli olii da gas, aventi le caratteristiche indicate nella Tabella C, lettera E, allegata al decreto-legge sopra indicato, limitatamente ai quantitavi importati in base ad autorizzazione del Ministero dell'industria e del commercio d'intesa con il Ministero del commercio con l'estero ».

All'articolo 3 sono aggiunti i seguenti commi:

« Su richiesta dell'importatore ed in attesa della determinazione della misura del rimborso, il Comitato interministeriale per i prezzi determina con propria delibera la liquidazione provvisoria del maggior onere denunciato, in misura non eccedente l'80 per cento del rimborso richiesto.

« In base a detta delibera, il competente Ufficio finanziario consente la estrazione per il consumo di quantitativi di prodotti petroliferi per un ammotare d'imposta di fabbricazione pari alla somma indicata nella delibera stessa ».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, nella seduta di stamane, la 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha esaminato ed approvato i seguenti disegni di legge:

« Modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, sul credito all'artigianato » (1657-B);

« Autorizzazione della spesa di lire 7 miliardi quale contributo dello Stato per l'attuazione di un primo stralcio del piano di rinascita economica e sociale della Sardegna » (1715).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, concernente modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di acquisto di armi e di materie esplodenti » (1759).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Conversione in legge del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1271, concernente modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvate con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di acquisto di armi e di materie esplodenti ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

MANCINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINELLI. Questo decreto-legge è sorto in una atmosfera di particolare commozione, provocata dai tristi fatti di Terrazzano. Almeno così sembra debba intendersi l'accenno fatto nella relazione ministeriale. Però si tratta sempre di decreto-legge e di un provvedimento eccezionale. Pertanto noi, in linea di principio, non possiamo essere favorevoli ad un sistema attraverso il quale il Governo dà luogo a provvedimenti frammentari e di carattere eccezionale.

Quando provvedimenti di questo genere incidono sulla libertà individuale del cittadino e sui suoi diritti, io credo che si debba andare molto cauti, specialmente in un momento come questo, in cui la legge di pubblica sicurezza,

che è dinnanzi al Senato, e di cui attendiamo, auspichiamo e sollecitiamo la discussione, tratta tutta la materia.

Non soltanto questo provvedimento, secondo noi, è giustificato dai fatti di Terrazzano, in cui sono confluiti molti elementi e che hanno diversi aspetti, che sarebbe interessante esaminare per darne un giudizio complessivo, ma si inserisce in un'atmosfera più vasta, nella quale sono stati sollecitati provvedimenti che vogliono essere diretti a restringere ancora la libertà dei cittadini. Non c'è bisogno che io spieghi più ampiamente a che caso noi ci riferiamo. Secondo noi, qualunque sia il giudizio che se ne possa dare, resta pur sempre fermo che i fatti tragici, che hanno commosso l'opinione pubblica, in queste ultime settimane sono avvenuti in altri Paesi e non hanno avuto nessuna ripercussione che possa interessare o mettere in pericolo almeno da questa parte, l'ordine pubblico, nel nostro Paese, e che pertanto non giustificherebbero, come del resto il Ministro dell'interno e lo stesso Presidente del Consiglio hanno affermato, provvedimenti o leggi speciali.

Con tutto ciò, è evidente che questo provvedimento è stato emanato in questa atmosfera, di fronte a certe istanze, di fronte a certe richieste, di fronte a certe pressioni. Mi consenta l'onorevole Ministro dell'interno di dire che noi siamo molto perplessi dinanzi ad un provvedimento che in questo spirito e in queste circostanze è stato emanato.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Non credo che lei sia un acquirente di armi!

MANCINELLI. Non so se mai ne ho avute. Una volta fui arrestato per porto abusivo di armi, e poi è risultato che non avevo affatto l'arma, ma che avevo il porto d'armi; però fui condannato lo stesso. Ciò detto, è chiaro che noi non possiamo essere contrari, in linea di principio, alla difesa dei cittadini contro i pericoli che possono effettivamente derivare dal possesso e dall'uso di armi da parte di coloro che non hanno il completo controllo del loro equilibrio mentale, che non sono psichicamente normali. Su questo punto la difesa sociale è doverosa e ci deve trovare e ci trova tutti consenzienti.

Però, con questo provvedimento si estendono ancora le facoltà discrezionali dei questori; e su questo punto, onorevole Ministro, non saremo mai d'accordo, perchè se è vero, come è vero, che non si possono prevedere tutte le circostanze e tutti i casi in cui i responsabili dell'ordine pubblico si trovano ad operare, è anche vero che il legislatore ha il dovere di limitare per quanto è possibile la facoltà discrezionale dei rappresentati della pubblica amministrazione e in particolare dei questori e dei prefetti, che in un certo senso hanno in mano gli strumenti per limitare o per annullare completamente i diritti subiettivi dei cittadini e delle associazioni che trovano la loro garanzia di vita e di azione nella Costituzione.

Quindi siamo contrari a questa ulteriore facoltà che è concessa al questore, e siamo contrari, onorevole Ministro, non solo in linea di principio, ma anche perchè noi scorgiamo in questo provvedimento un ulteriore strumento attraverso il quale, pur volendosi perseguire e dichiarando di voler perseguire degli obiettivi di difesa sociale su cui noi possiamo concordare, c'è però la possibilità della discriminazione tra i cittadini. Infatti, quando il questore può negare l'autorizzazione ad acquistare le armi e può concederla soltanto, sempre nelle sue facoltà discrezionali, quando il cittadino presenti il certificato di un ufficiale sanitario, di un medico militare, in cui si attesti la sua completa capacità di intendere e di volere e il suo perfetto stato psichico e mentale, onorevole Ministro Tambroni, lei mi insegna che forse forse ciascuno di noi, e lei stesso, se fosse sottoposto ad una rigorosa visita fisio-psichica da parte di un colonnello medico, potrebbe essere dichiarato perlomeno temporaneamente pericoloso per sè e per gli altri. (*Ilarità*).

Pertanto noi, mentre in linea di principio non siamo contrari a questo provvedimento e alle finalità che apparentemente vuole conseguire, vogliamo però che il cittadino abbia le maggiori garanzie e chiediamo che il questore abbia limitata, per quanto è possibile, la sua discrezionalità, per evitare che uno strumento che persegue obiettivi di difesa sociale serva per discriminazioni. Proponiamo perciò un

emendamento agli articoli 1 e 3. Nel capoverso dell'articolo 1 è detto: « il questore può subordinare il rilascio del nulla osta... »; noi vogliamo invece che si dica: « il questore rilascia... », cioè è obbligato a rilasciare quando il cittadino abbia ottenuto un certificato non solo dal medico provinciale o da un suo delegato o da un medico militare, ma da una Commissione presieduta dal medico provinciale e costituita da due specialisti in psichiatria designati dall'Ordine dei medici.

La spesa che ci sarà probabilmente per il funzionamento di questa Commissione, siccome si tratta di un servizio di ordine pubblico e siccome l'interesse pubblico prevale sull'interesse privato, pensiamo che debba gravare sul bilancio del Ministero dell'interno.

Se questi nostri emendamenti saranno approvati, come pensiamo, perchè li troviamo ragionevoli e giusti, potremo dare anche la nostra adesione al provvedimento, con le riserve che ho fatto in principio; altrimenti non saremo in condizione di poterlo accogliere.

GRAMEGNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMEGNA. Signor Presidente, onorevoli senatori, la relazione che accompagna il decreto-legge che il Senato si appresta a convertire in legge afferma che la finalità che si intende raggiungere è quella di impedire che siano vendute delle armi a cittadini i quali non abbiano la piena capacità di intendere e di volere.

Io debbo dichiarare qui, in Aula, come ho dichiarato in Commissione, che il gruppo al quale appartengo è favorevole all'emanazione di una norma di legge che raggiunga questo fine. Noi riteniamo però, onorevole Ministro dell'interno, che così come è e come ci viene presentato il decreto-legge, le finalità che si propone non possono essere raggiunte. Noi infatti sappiamo che la legge di pubblica sicurezza vigente non fa obbligo a coloro i quali vendono armi di avere un registro di carico e scarico e perciò il venditore, quando vende una qualsiasi arma ad un qualunque cittadino, non solo non è tenuto a comunicare alla Questura le generalità dell'acquirente, ma non è tenuto neanche a « scaricare » l'arma appunto perchè non gli è fatto tale obbligo.

Con questa disposizione di legge si faciliterebbe la vendita in contrabbando delle armi, poichè è chiaro, onorevole Ministro, che un cittadino il quale si trova in una delle condizioni previste da questo disegno di legge e non è riuscito ad avere il certificato medico che si richiede, si recherà dall'armaiolo e promettendogli qualcosa in più avrà un'arma. Ecco perchè a noi sembra che questo disegno di legge abbia un altro scopo, abbia cioè lo scopo di attribuire ancora maggiori poteri alle Questure e alle Prefetture perchè li usino con un criterio discriminatorio.

Perciò, se in questo disegno di legge o negli articoli che lo compongono verrà introdotto lo emendamento che si propone e che del resto è anche stato proposto dal senatore Mancinelli, cioè l'obbligo da parte delle Questure di rilasciare il permesso per l'acquisto dell'arma, salvo che non vi siano altre ragioni previste nelle leggi, per coloro che vanno a richiedere di acquistare un'arma e che esibiscono il certificato voluto, il mio Gruppo voterà a favore; in caso contrario io dichiaro che noi voteremo contro.

PRESIDENTE. L'emendamento di cui parla è lo stesso del senatore Picchiotti?

GRAMEGNA. Io propongo, con il mio emendamento, che si faccia obbligo a coloro che vendono armi di tenere un registro di carico e scarico, e che le Questure devono rilasciare il nulla osta tutte le volte che il richiedente esibisca il certificato medico richiesto per l'acquisto di un'arma.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

SCHIAVONE, *relatore*. Signor Presidente, ed onorevoli colleghi, la materia in questione è quella dell'acquisto delle armi, la quale, al momento in cui è stato pubblicato questo decreto-legge, era regolata come segue: era sufficiente a chiunque volesse acquistare un'arma,

purchè maggiorenne e purchè non apparisse insano di mente, recasi dall'armaiolo e farsi riconoscere nella sua identità. Da questa facilità di acquisto delle armi era naturalmente favorito chi, essendone sprovvisto, avesse voluto commettere qualche delitto. Si rendeva necessaria una più efficace prevenzione della criminalità, come fatti recenti avevano dimostrato, donde il decreto-legge, di cui si chiede la conversione.

In virtù di esso l'acquisto delle armi è subordinato al nulla osta del Questore, il quale può all'uopo chiedere la presentazione di un certificato da cui risulti che colui che vuole acquistare l'arma è sano di mente e non si trova nemmeno temporaneamente in stato di diminuita facoltà di intendere e di volere. Contro questo disegno di legge, le cui finalità rispondono alla generale coscienza giuridica, sono stati mossi attacchi da parte dell'opposizione, la quale vede in esso un fine obliquo a scopo politico, quello cioè di voler affidare all'Autorità di pubblica sicurezza un potere di discriminazione nel concedere o meno il nulla osta. Ad avvalorare tale interpretazione si osserva anzi che il disegno di legge non risponde allo scopo quale è stato dichiarato, poichè si farebbe luogo al mercato nero delle armi, senza ottenere una più efficace prevenzione dei delitti. Queste obiezioni debbono essere respinte trattandosi di un provvedimento limpido nelle sue finalità, reclamate, come già detto, dalla coscienza generale giuridica.

Veniamo ora all'emendamento che si è proposto ed esaminiamolo bene in fondo. In sostanza, attraverso la modifica attinente all'Autorità sanitaria chiamata a rilasciare il certificato, che non dovrebbe essere più il medico provinciale o l'ufficiale sanitario o un medico militare, bensì una Commissione, si vorrebbe rendere rigida la norma quanto al rilascio del nulla osta, che diverrebbe obbligatorio per il semplice fatto della presentazione del certificato rilasciato dalla Commissione, senza alcuna facoltà discretiva del Questore. Simile criterio è da respingere senz'altro, perchè la norma, quale concepita dal disegno di legge, che lascia in facoltà del Questore di rilasciare o meno il nulla osta, si coordina con quella del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza relativa al rilascio o al rinnovo del porto d'armi. L'ultimo capoverso dell'articolo 43 del testo unico che disciplina questa materia stabilisce: « La licenza può essere ricusata ai condannati per delitti diversi da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi ». È ovvio che anche in materia di acquisto di armi bisogna concedere al Questore questo ampio esame e non può introdursi una norma obbligatoria e cogente come quella che è stata concretizzata nell'emendamento. (*Interruzione del senatore Gramegna*).

Dichiaro quindi a nome della Commissione di essere contrario a tale emendamento ed insisto perchè sia approvata la conversione in legge del decreto-legge, nei termini in cui è stato concepito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'interno.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Onorevoli senatori, non ho nulla da aggiungere alla relazione che ho avuto l'onore di presentare al Senato, accompagnando il decreto-legge del Capo dello Stato. Sulle finalità del provvedimento stesso mi riporto integralmente a ciò che ha detto l'onorevole relatore, senatore Schiavone, e alla relazione stessa che la Commissione, che ha esaminato il provvedimento, ha presentato a questa onorevole Assemblea. Dirò la mia opinione sugli emendamenti.

Desidero dichiarare al senatore Mancinelli, e in parte al senatore Gramegna, che non bisogna vivere di complessi nella vita. Questa è una epoca nella quale le malattie nervose sono abbastanza frequenti, ma non bisogna vivere di complessi. Credo che un consesso politico altissimo come è il Senato dovrebbe approvare all'unanimità un provvedimento di questo genere, tanto più che la pubblica opinione lo ha accolto con enorme favore. Ora qui non c'è nulla di sotterraneo, a meno che la sotterraneità delle intenzioni non sia da parte di coloro i quali hanno presentato degli emendamenti. (*Commenti e interruzioni dalla sinistra*).

Ora rispondo subito all'onorevole Gramegna: quando egli mi chiede il registro di carico e scarico, debbo ricordargli l'articolo 35

della legge il quale dispone in codesto modo: « Il fabbricante o il commerciante di armi, che eserciti l'industria o la riparazione delle armi, è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni sono compiute. Tale registro deve essere esibito a richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza ».

Non so vedere l'utilità quindi di un registro di carico e scarico; a noi non interessa di sapere quante armi ha il fabbricante o il venditore, ma quante armi abbiano venduto, perchè il controllo interessa il decreto-legge che il Senato è chiamato a tramutare in una legge ordinaria.

Ora il controllo esiste: in base alla legislazione vigente, colui il quale vende, sia fabbricante o venditore, deve segnare tale vendita in un apposito registro.

Cosa c'è di innovato, onorevoli senatori Mancinelli e Picchiotti, in questa materia, o di peggiorato? Direi nulla, anzi c'è un miglioramento sostanziale. In un Paese ordinato e civile mi permetterei di dire che colui il quale sia in possesso di un porto d'armi ha il diritto di acquistare l'arma; chi non è in possesso di porto d'armi non ha il diritto di avere un'arma.

Mi pare che sia così semplice, che non ha bisogno di obiezioni. Ora, se la facoltà di rilascio del porto d'armi è demandata alla Pubblica sicurezza e per essa al Questore, non vedo proprio la ragione per cui in questa materia, che viene ulteriormente regolata, non debba essere lasciata ugualmente al Questore la facoltà, come dite voi, io dico invece, osservate alcune prescrizioni, la possibilità di consentire l'acquisto dell'arma.

Se avessimo voluto essere dei rigoristi avremmo detto che l'acquisto dell'arma era consentito solo a colui il quale si trovasse in possesso del porto d'armi. Noi abbiamo voluto anche tener conto delle ragioni di una industria che, per quanto non eccessivamente grossa, è peraltro una industria nazionale. Ci può essere taluno che ritenga la necessità di avere a casa una rivoltella senza portarla fuori di casa, a difesa insomma del domicilio. In questo caso egli può dire che vuole acquistare un'arma a questo fine.

È indiscriminato questo potere, questa facoltà di acquisto? Indubbiamente no, perchè la *ratio legis* che ha portato il Governo a presentare al Parlamento questo decreto-legge ha avuto proprio la sua origine ultima nei fatti di Terrazzano, e vorrei dire che, dopo che il provvedimento è stato presentato al Senato, a Torino è stato compiuto un altro omicidio: un folle il quale ha comperato la rivoltella ed ha ucciso una suora con sei colpi. Naturalmente il decreto-legge era entrato in vigore e il contravventore venditore è stato denunciato a norma dello stesso.

Ora, con l'emendamento dei senatori Mancinelli e Picchiotti, si vorrebbe che il Questore, rilasciando la licenza o il nulla osta, acquisisca prima di questo atto positivo un certificato rilasciato da una Commissione medica provinciale composta da due medici psichiatri nominati dal Consiglio dell'Ordine e presieduta dal Prefetto. Evidentemente il male della burocratizzazione non è soltanto nell'amministrazione dello Stato. Non vogliamo rendere pesante il meccanismo che dovrebbe avvicinare sempre di più il cittadino allo Stato democratico. E poi a che serve questa Commissione? Noi dovremmo sottoporre a perizia psichiatrica il cittadino che intende comprare un'arma. Che cosa vi abbiamo detto con questo disegno di legge? C'è una possibilità di scelta, il cittadino che vuole acquistare un'arma si può rivolgere o al medico provinciale o all'ufficiale sanitario, che non è un impiegato dello Stato, oppure ad un medico militare.

Quindi il cittadino sceglie, ha tre possibilità di scelta. Mi sembra che ciò sia molto meglio di una Commissione la quale si dovrebbe riunire, fare l'anamnesi del richiedente, vedere se ci sono precedenti familiari, ecc. Si renderebbe inoperante del tutto, e sarebbe proprio contro il fine che voi proponete. Per queste considerazioni, che mi paiono ovvie, pregherei i presentatori dell'emendamento di non insistere e di voler approvare la conversione in legge di questo decreto-legge che il Governo ha avuto l'onore di presentare.

PICCHIOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCHIOTTI. Onorevole signor Presidente, vi è stato un aggettivo pronunziato dal relatore e confermato dal Ministro, che chiude ogni discussione. L'aggettivo è « ovvio »; con questo gli avversari non hanno più nulla da dire. Una volta mi è accaduto in Cassazione di sentire il Procuratore generale dire che un ricorso mio doveva essere ovviamente rigettato. Di fronte all'« ovviamente » capii che non c'era più nulla da fare e di fatto il ricorso venne rigettato.

Ad ogni modo qui, onorevoli colleghi, si è cercata la deviazione. Il Ministro che è un valente avvocato queste cose le intuisce meglio di me; ma io ,più anziano e smaliziato, a certe cose non abbocco tanto facilmente. In me non ci sono intenzioni sotterranee; non sono uso scedere nei sotterranei; sono stato sempre nelle acque chiare e tranquille e ho detto sempre quello che pensavo.

Ora, quando si presenta un disegno di legge che è originato da cause nobilissime, perchè la difesa sociale sta a cuore a tutti noi, io mi inchino. Ma ho anche un po' pelato il mento e il gozzo per quello che è accaduto ed accade. Non vorrei perciò che ogni fatto luttuoso e grave nel nostro Paese avesse per conseguenza una legge eccezionale. Il ricordo è preciso e vissuto: fin dal 1948 in tutti i miei interventi ho sempre affermato che della legge sul controllo delle armi non c'era affatto bisogno. Si affermava *ex adverso* che le armi nascoste avrebbero messo l'Italia in condizioni di essere preda di guerra civile. Ed io rispondevo: c'è il Codice penale che prevede pene di una severità straordinaria; basta applicarlo bene e non ci sarà bisogno di leggi eccezionali. Fortunatamente ho avuto ragione, perchè quando venne la famosa legge truffa, poichè *maiora erant,* si sono dimenticati del controllo delle armi e non è accaduto nulla in Italia. Il che significa che anche senza leggi eccezionali si può vivere tranquillamente pur difendendoci nella maniera più efficace.

Onorevole Ministro, io faccio appello a lei più che come Ministro, come avvocato con lungo tirocinio professionale. Quando si legge che il Questore può subordinare il rilascio, di cui al comma precedente, alla presentazione di un certificato del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscano anche temporaneamente la capacità di intendere e di volere, bisognerebbe essere dei Calandrini, degli ingenui a pensare che basti il certificato medico del primo dottore che si incontra per la strada per essere assicurati della piena capacità di intendere e di volere dell'acquirente delle armi. Per essere certi occorre l'osservazione in una clinica. Di certificati medici ne sappiamo qualcosa e sappiamo in che modo sono fatti e che valore abbiano.

Vogliamo sul serio farci garantire contro i folli ed i malati di mente? Tralasciamo in questa materia l'osservazione di Shakespeare. Egli diceva che non sappiamo chi sia matto e chi sano. È questione di chiave. Se la chiave l'abbiamo noi allora i matti sono loro e viceversa. Se dunque le armi devono essere date ai sani, ciò deve essere dichiarato da persone competenti. Il Questore non ci può più entrare. E perchè volete difendere ad ogni costo il Questore che non è preso di mira? Costui è fuori causa. Quando ha la garanzia di un certificato redatto da due psichiatri e dal medico provinciale sotto la sorveglianza del Prefetto, mi pare che sia al sicuro.

Noi non siamo dunque nè davanti alla parola « ovvio », nè nei sotterranei. Siamo in perfetta logica con le cose; siamo aderenti alla norma comune della vita. E quando noi proponiamo una cosa, la proponiamo non perchè vogliamo uccidere i Questori o i Prefetti, ma perchè vogliamo che l'abitudine delle leggi eccezionali finisca una buona volta, specie quando siamo sorretti da un Codice che può efficacemente garantire la tranquillità e la pace nel nostro Paese. È per questo che io raccomando l'emendamento. Sarò un'altra volta sconfitto? Noi viviamo di sconfitte, ma esse, quando ci mettono in pace con la nostra coscienza, ci spronano a far sempre ed ovunque il nostro dovere. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, concernente modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di acquisto di armi e di materie esplodenti.

PRESIDENTE. I senatori Picchiotti e Mancinelli hanno presentato un emendamento tendente a sostituire il secondo capoverso dell'articolo 1 del decreto-legge. Si dia lettura dell'emendamento.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« *Sostituire il secondo capoverso dell'articolo 1 del decreto-legge con i seguenti*:

" Il Questore rilascia la licenza ed il nulla osta a chi presenti un certificato, rilasciato da una Commissione medica provinciale e da due medici psichiatri designati dal Consiglio dell'ordine, attestante che il richiedente è in condizioni fisico-psichiche normali. La Commissione nominata dal Prefetto ha carattere permanente e resta in funzione per un anno.

" Le spese eventuali sono a carico dello Stato " ».

PRESIDENTE. Questo emendamento è già stato illustrato dal senatore Mancinelli e non è stato accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Lo metto pertanto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

I senatori Monni, Trabucchi ed altri hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere agli ultimi commi degli articoli 1 e 3 del decreto-legge, dopo le parole « l'acquirente » le altre « o cessionario ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il senatore Gramegna ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere all'articolo 4 del decreto-legge il seguente comma:

« Chiunque vende armi deve tenere un registro di carico e scarico ed è obbligato a comunicare le generalità dell'acquirente agli uffici di Questura nel termine di 15 giorni dalla vendita ».

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Ho già detto che l'articolo 35 della legge di pubblica sicurezza obbliga il fabbricante ed il commerciante di armi a tenere un registro delle operazioni giornaliere nel quale debbono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni sono compiute. Mi sembra, quindi, che l'emendamento sia superfluo.

PRESIDENTE. Senatore Gramegna, insiste nel suo emendamento?

GRAMEGNA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura dell'articolo unico del disegno di legge quale risulta dagli emendamenti approvati.

CARELLI, *Segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, concernente modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di acquisto di armi e di materie esplodenti, *con le seguenti modificazioni:*

All'ultimo capoverso dell'articolo 1, dopo le parole « L'acquirente » *sono inserite le parole* « o cessionario ».

All'ultimo capoverso dell'articolo 3, dopo le parole « L'acquirente » *sono inserite le parole* « o cessionario ».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sull'ordine dei lavori.

ROMANO DOMENICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO DOMENICO. Chiedo l'inversione dell'ordine del giorno al fine di procedere ora alla discussione del disegno di legge n. 1225 d'iniziativa del senatore Salomone, iscritto al numero 8 del punto III dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Romano Domenico, le faccio osservare che la Presidenza ha fissato l'ordine del giorno della odierna seduta tenendo conto delle richieste di tutti i Capigruppo. La prego, quindi, di formulare, eventualmente, di nuovo la sua richiesta al termine della seduta.

Presidenza del Presidente MERZAGORA

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Istituzione di una imposta comunale sull'incremento di valore delle aree fabbricabili » (898), d'iniziativa dei senatori Spezzano ed altri; « Provvedimenti per la costituzione di patrimoni di aree edificabili da parte degli enti interessati allo sviluppo dell'edilizia popolare ed economica e relativi finanziamenti » (946), d'iniziativa dei senatori Amigoni ed altri; « Istituzione di una imposta annuale sulle aree fabbricabili al fine di favorire la costituzione di patrimoni comunali e il finanziamento dell'edilizia popolare » (1020), di iniziativa dei senatori Montagnani ed altri; « Imposizioni sull'incremento di valore dei beni immobili » (1183); « Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare » (1181).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge:

« Istituzione di una imposta comunale sull'incremento di valore delle aree fabbricabili », d'iniziativa dei senatori Spezzano ed altri; « Provvedimenti per la costituzione di patrimoni di aree edificabili da parte degli enti interessati allo sviluppo dell'edilizia popolare ed economica e relativi finanziamenti », d'iniziativa dei senatori Amigoni ed altri; « Istituzione di una imposta annuale sulle aree fabbricabili al fine di favorire la costituzione di patrimoni comunali e il finanziamento dell'edilizia popolare », d'iniziativa dei senatori Montagnani ed altri; « Imposizioni sull'incremento di valore dei beni immobili »; « Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore sul disegno di legge n. 1181.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, io ritengo che, come è avvenuto in seno alla 5ª Commissione, il Senato conforterà con il suo voto favorevole il presente disegno di legge da parte di tutti i settori, a giudicare dalle parole di consenso degli oratori che sono intervenuti ed anche dai cenni di consenso di quelli che non hanno preso la parola.

Io sottolineo in questo momento quella che è stata l'opera della Presidenza nell'abbinare la discussione del disegno di legge d'iniziativa del ministro Romita con quella dei disegni di legge d'iniziativa del ministro Andreotti e dei colleghi Spezzano, Amigoni e Montagnani, per la connessione intima della materia e perchè i due disegni di legge, una volta approvati, possono, ognuno per il suo settore, produrre quei frutti che il Parlamento e buona parte del Paese si attendono.

Prima di iniziare l'esposizione della materia che mi riguarda, ritengo doveroso associarmi alle parole di compiacimento che da parte di molti colleghi sono state rivolte al Ministro proponente, onorevole Romita, il quale con la sua proposta di legge aggiunge veramente un nuovo elemento a quella che è la sua molteplice attività di Ministro che noi in questi anni abbiamo avuto l'occasione e l'onore di apprezzare, sia nei riguardi della ricostruzione, sia nei riguardi delle leggi che interessano la viabilità, i fiumi, le autostrade ed ultimamente in occasione del disegno di legge per l'eliminazione delle abitazioni malsane. Questa volta si tratta di un disegno di legge che in-

teressa la risoluzione organica del problema dell'edilizia popolare, la quale risoluzione è anche legata alla legge ultima testè richiamata delle abitazioni malsane.

Eguale compiacimento io esprimo anche al ministro Andreotti, perchè, come ho rilevato prima, il suo disegno di legge è intimamente connesso al disegno di legge Romita, sia pure riguardante un settore, quello fiscale, che con strumenti diversi si propone tuttavia scopi in gran parte analoghi.

Debbo ringraziare anche gli oratori che sono intervenuti, in special modo il collega Crollalanza, il collega Minio, i colleghi Pucci, Porcellini ed Amigoni, i quali in maniera specifica hanno trattato il disegno di legge. Anche il senatore Roda vi ha fatto cenno quando ha detto che egli darà il suo incondizionato voto al disegno di legge Romita.

Eguali parole di consenso sono state espresse da altri colleghi. Il senatore Crollalanza ha detto che la legge è ben architettata; il senatore Pucci ha detto che gli urbanisti italiani salutano con piacere e soddisfazione questo disegno di legge. Il senatore Porcellini ha parlato di concretezza e di coraggio; il senatore Amigoni ha parlato pure della legge Romita nel senso che completa quella Andreotti.

Quindi vi sono state dichiarazioni di consenso abbastanza confortanti da tutti i settori di questa Assemblea. E, giacchè siamo in tema di ringraziamenti, io adempio anche al dovere sentito, e questo lo faccio anche a nome del collega Trabucchi, di ringraziare il Presidente ed i componenti della 7ª Commissione che hanno fatto un lavoro pregevole ed apprezzatissimo dalla 5ª Commissione, un lavoro preparatorio, ricco di elementi e di dati, che ha fornito un materiale notevole a noi della 5ª Commissione, lavoro che abbiamo utilizzato e che è stata la base del nostro.

Ciò premesso, io penso di dover dire subito come il disegno di legge n. 1181, d'iniziativa dell'onorevole Romita, vuole fornire uno strumento tecnico-legislativo per risolvere in maniera organica il problema delle abitazioni popolari nei nostri Comuni.

Con questo disegno di legge si vogliono reperire le aree, reperirle con facilità e convenienza economica, in modo da non fare incidere eccessivamente il costo delle aree stesse sul costo delle costruzioni edilizie. Il disegno di legge stesso interessa le abitazioni popolari: in questo settore molto si è fatto dal dopoguerra ad oggi e a questo proposito ricordo l'opera grandiosa della ricostruzione che ha visto rifiorire tanti centri dei nostri Comuni letteralmente distrutti.

Ricorderò non soltanto quelli che sono stati i provvedimenti legislativi, ma anche quella che è stata l'opera dei vari organismi preposti alla ricostruzione: i privati, i Comuni, l'I.N.A.-Casa e l'U.N.R.R.A.-Casa. Io ho citato in particolar modo la legge sulle abitazioni malsane, l'ho citata perchè ritengo che questa legge abbia una connessione molto stretta col disegno di legge Romita, in quanto se vogliamo oggi formare dei piani per l'edilizia popolare e popolarissima, in questi piani debbono trovare posto principalmente quelle costruzioni che si propongono proprio di ovviare all'inconveniente gravissimo, alla piaga sociale che è costituita dalle abitazioni malsane. È logico questo, perchè se ci occupiamo dell'edilizia popolare, la priorità in questi piani va data proprio a coloro che abitano nei tuguri, per farne uscire tanta povera gente che vive ancora senza sole, anche se non per colpa di nessuno, ma per colpa di una insufficienza passata, della noncuranza di un'epoca che non è vicina a noi, ma che è lontana da noi, perchè nella nostra epoca — l'ho detto e lo ripeto deverosamente — si sono compiuti sforzi giganteschi per portare ad un livello abbastanza confortante la risoluzione del problema delle abitazioni.

Ora, ho detto che il problema dell'edilizia popolare ci interessa per un doppio aspetto: quello del reperimento facile delle aree e quello dell'acquisizione delle aree stesse ad un prezzo tale che non si ripercuota molto su quelli che sono i bilanci familiari di tanta povera gente. L'incidenza del costo delle aree sul costo complessivo delle costruzioni edilizie è vario a seconda del tipo di costruzione, a seconda della località, a seconda della città. Per quanto si riferisce alle abitazioni di tipo popolare, di tipo medio, questa incidenza è valutata dagli studiosi, da coloro che si occupano di problemi statistici (ed io citerò a questo proposito uno

studio molto accurato fatto dall'ingegner professor Famularo) all'incirca per il 15-20 per cento; qualche autore ammette che si possa ancora salire. In effetti si sale certamente quando ci troviamo di fronte a determinati tipi di abitazione oltre che a determinati prezzi di aree sulle quali sorgono le costruzioni stesse. Comunque anche il 20 per cento rappresenta, a mio avviso, un onere abbastanza forte; se consideriamo il costo di un vano di abitazione di una casa popolare, sulle 500-600 mila lire per vano utile, il 20 per cento rappresenta qualcosa come 100-120 mila lire. Qualche volta, come ho detto, si giunge a 150 mila lire e quindi vi è un onere abbastanza sensibile che noi abbiamo il dovere di cercare di contenere o di ridurre almeno alle più basse proporzioni possibili.

In quest'ultimo anno lo studio che ho citato ha fatto presente che ci sarebbe stata una diminuzione dell'incidenza percentuale del costo delle aree sul costo totale della costruzione; però anche se l'incidenza percentuale è diminuita (e non metto in dubbio le statistiche e i risultati di questo studio), rimane sempre alta l'incidenza del valore assoluto del costo delle aree.

A tal fine, insieme al provvedimento che è stato illustrato tanto egregiamente ieri dal collega Trabucchi nella sua sempre esauriente e lucida relazione, ci accingiamo ad approvare la legge che dà facoltà ai Comuni di formare i piani per le abitazioni popolari e popolarissime. Io ricorderò come la legge del 1865, che per la prima volta ha trattato in Italia l'argomento dei piani regolatori, dava facoltà ai Comuni di poter procedere al risanamento delle città nel loro interno, alla demolizione ed acquisto di aree, sempre però nei limiti del costruito, cioè nei limiti dell'abitato; la cosa non interessava l'espansione della città sia che avvenisse per cause naturali sia per determinazioni tecnico-amministrative.

Il piano regolatore concepito in base alla legge del 1865 era un piano circoscritto e dava la possibilità ai Comuni di procedere alle espropriazioni solo in quanto si trattasse di risanare le abitazioni o i quartieri, non di aprire nuove strade, non di costruire piazze, non di dare alla città una configurazione più soddisfacente ed aderente alle moderne esigenze ed a quelle che sono le acquisizioni della moderna scienza urbanistica.

Si è andati avanti per un periodo lunghissimo di tempo, fino al 1942, quando si è ritenuto di dover disciplinare questa materia. La scienza urbanistica, che ha fornito al mondo giuridico tanti elementi, sfociò nella legge urbanistica 17 febbraio 1942, legge che possiamo considerare anche oggi la carta dei Comuni, per quanto si riferisce alla disciplina urbanistica del Comune stesso, e che superava due limitazioni fino a quel momento in vigore: la prima è che tutti i Comuni ebbero facoltà di poter redigere il piano regolatore, mentre prima tale facoltà era limitata ai Comuni con almeno 10 mila abitanti. C'è stato poi un altro superamento: il concetto di piano regolatore è stato portato ad un livello più vasto, ha abbracciato cioè tutto il territorio del Comune.

Allora non è più il caso di dire piano regolatore e piano di ampliamento; si deve parlare di una disciplina urbanistica di tutta la zona di un Comune, e sotto tutti i punti di vista: dal punto di vista delle strade, delle piazze, delle zone di verde, delle zone di rispetto, delle zone in cui ci sono edifici soggetti al vincolo panoramico, al vincolo archeologico o artistico e così via. Così si è avuta una legislazione abbastanza completa, tuttora in vigore, in base alla quale è possibile, da parte dei Comuni, di procedere alle espropriazioni con le norme consuetudinarie, e previo indennizzo, corrispondentemente alla vecchia legge del 1865: si può cioè procedere ad espropriare qualunque edificio interessante un piano regolatore debitamente approvato, a condizione che si corrisponda una indennità pari al valore venale dell'immobile che si intende acquistare. Parallelamente a questa legge del 1942 abbiamo in vigore il testo unico della edilizia popolare ed economica del 1938, che adotta un altro criterio, per quanto si riferisce alla indennità di espropriazione necessaria per le case popolari, e precisamente il criterio della cosiddetta legge di Napoli del 1885. L'indennità di espropriazione è pari alla media del valore venale e del coacervo dei fitti dell'ultimo decennio, o, in mancanza dei fitti, dell'imponibile catastale.

Quindi abbiamo presentemente questa doppia legislazione, queste due leggi fondamentali. Perchè fare quest'altra legge, quando per l'edilizia popolare è possibile procedere a quelle tali espropriazioni ed adottare quelle certe indennità di espropriazione? La genesi di questa legge deriva da questi fatti. Prima di tutto la procedura per l'espropriazione, contemplata dalla legge di Napoli e ribadita dal testo unico sull'edilizia popolare del 1938, è una procedura lunga, complessa che spesso subisce intralci in seguito ad opposizioni, in particolare da parte di coloro che sono interessati ad essere indennizzati al massimo possibile, od a non farsi privare delle aree, che possono anche avere un valore affettivo.

D'altra parte queste costruzioni popolari avvengono in maniera disorganica, in maniera non razionale, non corrispondente a quelli che sono i dettami della scienza urbanistica, alle necessità di un agglomerato urbano, ad espandersi, cioè, ad evolversi in maniera razionale ed organica. Ecco l'idea di un piano per l'edilizia popolare. che rappresenti un qualcosa già contemplato dalla legge dei piani regolatori. Infatti il piano regolatore prevede e disciplina attraverso norme tradotte in schemi grafici quelle che devono essere le direttrici di costruzione e di ampliamento di una città, concretizzandosi poi in piani particolareggiati di esecuzione, ossia in piani che rappresentano la divisione del complesso delle aree in zone destinate o alla parte industriale o alla parte di verde o ad edifici pubblici e così via.

Quindi il piano regolatore abbraccia il piano per la edilizia popolare. Ma quale è la situazione reale? La situazione reale è questa, che c'è difficoltà enorme a redigere e a far approvare un piano regolatore, tant'è vero che fino a questo momento le statistiche ci offrono delle cifre molto sconfortanti e spaventose. Ci sono infatti 19 Comuni con piani regolatori approvati con la legge del 1942, dico 19 Comuni, mentre per 10 Comuni è in corso l'approvazione dei relativi piani regolatori; ci sono altri 30 Comuni che hanno un piano regolatore approvato con la legge del 1865.

Questa situazione è la riprova delle difficoltà enormi, alle quali ho accennato, perchè la redazione di un piano regolatore importa per le amministrazioni comunali rilievi catastali. altimetrici, planimetrici abbastanza complessi, lunghi e costosi, ed implica tutta una procedura di pubblicazione, di opposizioni da parte dei privati, tutta una trafila per arrivare al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e al decreto del Ministro, in maniera che quando si giunge allo scopo di avere un piano regolatore completo di tutte le sue parti, sia tecnicamente che giuridicamente, si arriva con notevole ritardo e con dispendio di forze e di energie tali che le cifre che ho indicate sono derivazione esatta e precisa della difficoltà stessa.

Allora si è pensato di far qualcosa di più semplice, qualcosa che potesse semplificare, che potesse rappresentare una realizzazione parziale del piano regolatore, sia pure limitatamente al settore della edilizia popolare. Questo si vuol fare con il presente disegno di legge. Si intende cioè fare un piano facile a redigersi, facile ad approvarsi ed operante in maniera rapida, in maniera sbrigativa.

Ora, mi sembra di aver detto con abbastanza completezza quella che è stata la genesi e quella che è la natura di un piano di edilizia popolare. Un piano di edilizia popolare rappresenta uno strumento tecnico in quanto concretato ed elaborato con mezzi tecnici, uno strumento legislativo in quanto l'approvazione del piano ha valore di dichiarazione di pubblica utilità e di dichiarazione di indifferibilità e di urgenza delle opere che in esso sono comprese. Quindi si può procedere, una volta approvato il piano, rapidamente, all'attuazione del piano stesso, alla apertura di strade e di piazze e alla costruzione di abitazioni popolari.

Giunti a questo punto sorge il problema che è stato lungamente discusso in seno alla Commissione e che ha avuto anche un accenno in questa sede. Quali Comuni devono poter fare il piano dell'edilizia popolare? In un primo momento si era pensato di dare il diritto ai Comuni con almeno cento mila abitanti oppure ai Comuni capoluoghi di provincia o ai Comuni che avessero un coefficiente di sviluppo demografico dal censimento del 1936 al censimento del 1951 pari al 15 per cento.

Sono state molto discusse nella nostra Commissione queste proposte. La Commissione è

stata del parere di procedere con criterio di gradualità, trattandosi di un esperimento che va esaminato nella sua pratica attuazione, per poter vedere se è necessario apportare delle variazioni al provvedimento legislativo, se è il caso di addivenire ad un'estensione del diritto dei vari Comuni e così via.

Noi abbiamo ritenuto di dover porre una limitazione, di dover distinguere i Comuni in due categorie: una prima categoria è costituita dai Comuni che hanno l'obbligo di formare il piano di edilizia popolare e una seconda categoria dai Comuni che hanno la possibilità di essere autorizzati a formare questo piano. Nella prima categoria abbiamo inteso di includere i Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti. Personalmente potrei dire che sarei stato del parere di dare questo obbligo a tutti i capoluoghi di provincia; ma è stato osservato da molti colleghi in Commissione che molti capoluoghi di provincia hanno una popolazione assai bassa, non hanno questa necessità e che comunque potrebbero ottenere l'autorizzazione, facendo parte senz'altro della seconda categoria. Ci siamo allora limitati a questa scelta di Comuni con 100.000 abitanti almeno, i quali hanno il dovere di fare il piano.

Il senatore Porcellini ha osservato che bisognerebbe dare la facoltà a tutti i Comuni. Io penso che lo spirito della legge sia proprio quello di arrivare a far redigere i piani a tutti i Comuni. Ora, se la legge ha questo spirito, l'autorizzazione che determinati Comuni possono chiedere per formare il piano si deve intendere non già come un permesso che eventualmente si chiede e che con molta facilità non si ottiene, ma si deve intendere come un qualcosa che, una volta chiesto agli organi i quali hanno la facoltà di concederlo, una volta che questi organi abbiano accertato l'esistenza dei determinati requisiti, debba essere concesso. Io in questo modo intendo la norma e credo che l'onorevole Ministro possa dare autorevole conferma a tale interpretazione nel suo intervento, in modo che quasi tutti i Comuni possano arrivare a redigere questo piano.

D'altra parte, se leggiamo l'elencazione, vediamo che possono essere autorizzati a fare i piani: i Comuni capoluoghi di provincia; i Comuni limitrofi ai Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, perchè in un certo modo partecipi ai fenomeni economici e di sviluppo di quei centri; i Comuni con almeno 10 mila abitanti; quelli riconosciuti stazione di cura e di soggiorno; quelli che, in base ai risultati dei censimenti del 1936 e del 1951, presentano un incremento demografico non inferiore al 15 per cento; i Comuni nei quali vi sia un indice di affollamento superiore a 1,5; i Comuni che hanno una percentuale di abitazioni malsane superiore all'8 per cento.

Io penso che in questa elencazione quasi tutti i Comuni possano essere compresi. D'altra parte, l'esigenza di un piano è dovuta o a particolari requisiti di un Comune, ad esempio una stazione di cura o soggiorno, oppure a particolari situazioni demografiche o a particolari dolorose situazioni di esistenza di abitazioni malsane. Non credo che ci possano essere altri requisiti sufficienti per chiedere una autorizzazione di un piano. D'altra parte, se noi ci occupiamo un po' di statistica, vediamo subito che i Comuni i quali hanno un incremento di popolazione superiore al 15 per cento sono fino a questo momento 1626 in tutta Italia; i Comuni dichiarati stazioni di cura e di soggiorno sono 199. Non sappiamo quanti siano i Comuni che hanno un indice di affollamento uguale o superiore all'1,5; non sappiamo quanti siano i Comuni che hanno un coefficiente di abitazioni malsane uguale o superiore all'8 per cento. Comunque, riteniamo che questa cifra sia dolorosamente alta; ed ecco perchè io penso che, nonostante la limitazione, la scelta possa essere sufficiente a tranquillizzare il Senato per quanto si riferisce alla prima fase di attuazione della legge stessa, al primo esperimento.

È stato anche parlato del collegamento fra queste leggi e la legge Andreotti. Il disegno di legge Andreotti, nel testo proposto dalla Commissione, autorizza tutti i Comuni ad adottare quelle certe imposizioni di natura fiscale che sono state ieri discusse, mentre soltanto determinati Comuni possono adottare il piano. Ora, io penso che vi dovrebbero essere due princìpi fondamentali. Il primo principio è questo: se un Comune adotta quelle imposizioni fiscali previste dal disegno di legge Andreotti, deve fare il piano per l'edilizia popolare, perchè deve

raggiungere una finalità sociale: quella di dare sviluppo all'edilizia popolare.

E d'altra parte nel disegno di legge Andreotti è detto che il 30 per cento del gettito di quell'imposta deve essere devoluto con criteri di priorità proprio per l'attuazione di questi piani: acquisto delle aree, apertura di strade, servizi pubblici, ecc. Dovrebbe poi valere un altro principio: se un Comune adotta il piano deve poter applicare quelle certe imposte. E questo è conseguibile, perchè dal momento che l'applicabilità delle imposte è un diritto di tutti i Comuni, nel caso sia approvata la legge Andreotti, come si pensa, ogni Comune che redige un piano, può senz'altro procedere all'imposizione di quei tributi allo scopo di reperire i mezzi finanziari necessari per la attuazione dei piani stessi.

Io non credo di dover dire altro su questo punto, sul quale mi sono abbastanza diffuso, se non aggiungere un'ultima osservazione: ci sono dei comunelli molto piccoli, con 200 abitanti, che facilmente raggiungono un indice di sviluppo demografico del 15 per cento. Ora, fare obbligo a questi Comuni puramente e semplicemente di redigere un piano, non mi pare sia una norma che con tanta facilità noi possiamo approvare. Il comunello potrebbe avere anche la necessità di fare un piano, ma bisogna esaminare caso per caso; bisogna dare la possibilità a questi Comuni di essere autorizzati a formare il piano, ma gli organi superiori devono poter controllare l'esistenza di quei requisiti di carattere specialmente urbanistico che giustificano l'adozione del piano.

Un elemento molto importante che deve essere sottolineato è questo. Quando si fanno questi piani per l'edilizia popolare, non si intende relegare la povera gente in quartieri che possono essere qualificati in senso deteriore. Noi intendiamo costruire dei quartieri completi, dei quartieri cosiddetti sufficienti, perchè nelle zone destinate all'edilizia popolare può trovare posto l'abitazione dell'operaio, dell'artigiano, del professionista, insomma l'abitazione delle persone appartenenti a tutti i ceti sociali. L'abitazione deve essere di tipo popolare, ma questo non significa espressione architettonica unica. Noi intendiamo formare dei quartieri che siano organicamente parte di un piano regolatore, esista o non esista il piano regolatore. Infatti, anche se il piano non esiste, i tecnici preposti ad esso debbono concretamente pensare che la determinazione di quel quartiere per l'edilizia popolare suppone altra scelta, suppone che altre zone di quel Comune siano destinate per altri scopi. Quindi vogliamo dei quartieri architettonicamente armonici, dei quartieri sufficienti, che non presentino costruzioni spregevoli, che non indichino solo abitazione per la povera gente. Noi nel nostro senso umano intendiamo che ognuno, anche per quanto si riferisce alle abitazioni, possa essere considerato in parità con gli altri uomini. Quindi l'espressione architettonica di questi quartieri non sarà quella di quartieri deteriori, ma quella di quartieri degni di essere inseriti come parte essenziale di un qualsiasi centro d'Italia, piccolo o grande.

Io ho già sottolineato quella che è una caratteristica essenziale del piano in senso giuridico. Una volta approvato il piano, l'approvazione stessa equivale a dichiarazione di pubblica utilità di tutte le opere in esso previste; equivale anche a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza delle opere stesse, in maniera che si possa procedere immediatamente non solo alle espropriazioni, ma alle occupazioni. Allora non ci saranno intralci di nessun genere per lo sviluppo dell'edilizia popolare.

In questo differisce il disegno di legge dalla norma che ho richiamato, contenuta nel testo unico dell'edilizia popolare ed economica del 1938. Qui c'è una dichiarazione di pubblica utilità, qui c'è una dichiarazione di indifferibilità ed urgenza: non ci possono essere ostacoli per l'occupazione delle aree e per la costruzione conseguente.

Da chi possono essere utilizzate le aree? Possono essere utilizzate dal Comune, dalla Provincia, dalla Regione, dallo Stato e da quegli Enti che costruiscono case per abitazioni popolari, I.N.A.-Casa, U.N.R.R.A.-Casas, ecc. e dalle società cooperative. Io ho sentito a proposito di queste ultime un rilievo da parte del senatore Porcellini, che faceva presente che occorrerebbe concedere l'autorizzazione per la acquisizione di queste aree anche alle cooperative che non hanno il contributo statale. Io mi permetto di dire, anche se il senatore Porcel-

lini non è presente, che egli è incorso in un equivoco, probabilmente tenendo presente una vecchia edizione del testo della Commissione. Noi abbiamo superato quella limitazione: ogni società cooperativa può acquisire un'area necessaria per i suoi scopi; ci sono Enti morali che costruiscono case per abitazioni popolari ed anche questi Enti possono acquistare aree. Abbiamo così passato in rassegna tutti gli organismi che si interessano a questo problema, che costruiscono case e che perciò hanno la possibilità di acquisire le aree stesse.

Non è stata trascurata quella che è una esigenza della proprietà privata. Anche qui ho sentito due voci contrastanti: da una parte il senatore Crollalanza ha lamentato, a proposito di un certo comma dell'articolo 16 del disegno di legge, come la proprietà privata non sia stata tenuta nella considerazione giusta nel caso che determinate aree risultassero non idonee per costruzioni di tipo popolare o popolarissimo. Egli ha detto: in questo caso quello che voi proponete, ossia che il Comune abbia la possibilità di vendere l'area, è troppo poco; la area deve ritornare all'originale proprietario. Questo lo riteniamo abbastanza giusto e noi accetteremo un eventuale emendamento proposto in questo senso.

D'altra parte il senatore Porcellini ha proposto di abolire gli articoli 9 e 16, i quali sanciscono il diritto per i proprietari di costruire case di tipo popolare o popolarissimo nelle aree di loro proprietà, sostituendosi agli altri Enti.

Noi abbiamo voluto proporre questa norma proprio per il rispetto della proprietà privata che intendiamo tenere presente ad ogni momento, anche a norma dell'articolo 42 della Costituzione che ce ne fa espresso obbligo, statuendo che la proprietà privata è garantita e protetta dalla legge. Quindi non ci sembra che vi sia una qualche cosa che contrasti con le esigenze sociali che sono lo spirito di tutto il disegno di legge.

Noi abbiamo detto che il privato può chiedere di costruire sull'area di sua proprietà case di abitazione a tipo popolare che abbiano le stesse caratteristiche delle altre, ma la sua richiesta è evidentemente subordinata a tutti i programmi edificatori da attuarsi in quella zona, a cominciare dal programma che abbia in animo di attuare il Comune. Quindi il diritto del privato è subordinato a quelle che sono le esigenze di natura sociale. In questo modo ci è sembrato di armonizzare le esigenze fondamentali, riconosciute dalla Costituzione, della proprietà privata con quelli che sono gli interessi di natura generale.

Debbo ora parlare dell'indennità di espropriazione.

Formato ed approvato il piano con una procedura che è anche contenuta nel disegno di legge ma che io mi permetto di non esporre, trattandosi di norme procedurali, che potremo meglio esaminare nel corso della discussione degli articoli, approvato, come dicevo, il piano, bisogna pensare a quella che è la destinazione delle aree.

L'ideale sarebbe che ogni Comune potesse espropriare le aree stesse e che quindi potesse senz'altro diventare proprietario di esse per destinarle ai bisogni degli Enti che costruiscono case popolari. Però ci rendiamo conto che questo ideale è un po' lontano in quanto le possibilità finanziarie dei Comuni sono quelle ben note ed anche se il disegno di legge Andreotti fornirà alcuni mezzi ai Comuni, non crediamo che tali mezzi possano raggiungere in breve tempo un volume notevole e sufficiente per le finanze comunali.

Le aree incluse nei piani sono vincolate per la durata di un sessennio. Noi abbiamo pensato che un sessennio potesse corrispondere ad un periodo di tempo necessario e sufficiente sia per una programmazione sia per una attuazione razionale di un certo programma. Quindi non abbiamo voluto elevare questo periodo a 10 anni, nè scendere al di sotto dei sei proposti, altrimenti ci saremmo trovati a raggiungere il periodo stabilito di validità del piano senza aver potuto fare nessuno di quei provvedimenti in maniera completa, perchè sappiamo, nonostante lo snellimento di ogni procedura, quanto sia lungo il cammino per arrivare a destinazione.

E veniamo ora all'indennità da corrispondersi ai vari proprietari. Il disegno di legge ribadisce il concetto che per indennità di espropriazione si intende quella derivante dalla legge di Napoli. Si conferma quanto è stabilito nella legge per l'edilizia popolare dell'ottobre

1938 che fa riferimento alla legge di Napoli. Ora, sono state sollevate molte critiche in questi ultimi tempi. Si è obiettato: perchè conservare questa legge di Napoli che è una legge a carattere eccezionale, che a suo tempo si giustificò perchè si trattava di operare una bonifica edilizia, si trattava di risanare una città che presentava tante deficienze e tanti inconvenienti specialmente da un punto di vista igienico? L'indennità è al di sotto certamente del valore venale perchè il secondo termine della media è un termine che tende asintoticamente a zero. D'altra parte l'indennità contemplata dalla legge urbanistica del 1942 è quella normale, ossia quella del valore venale di un immobile. Gli stessi critici che hanno fatto questi rilievi, hanno dovuto però onestamente ammettere che la legge del 1938 fino a questo momento non ha arrecato inconvenienti sensibili. Ed allora noi diciamo: dal momento che la legge del 1938 esiste, dal momento che non portiamo innovazioni, perchè elevare voci di protesta, perchè eventualmente scandalizzarsi se per le aree inserite nella zona dell'edilizia popolare adottiamo un criterio diverso da quello che si adotta per le aree comprese in altre zone di un piano regolatore? Io penso che non ci sia da scandalizzarsi non tanto per il fatto che si tratta di confermare una norma in vigore, ma quanto per il fatto, per la considerazione fondamentale, che a mio modo di vedere è importante, che a Napoli si doveva operare una bonifica di una città, mentre qui si tratta di operare una bonifica in molte città italiane. Si tratta di completare questa opera di redenzione sociale, di dare la casa ai bisognosi, di dare una casa decorosa ai bisognosi, e questo mi pare che possa tranquillizzare la nostra coscienza di legislatori nell'approvare il concetto del mantenimento della legge di Napoli per quanto si riferisce all'indennità di espropriazione. Si tratta di un'opera in grande stile che interessa tutta l'Italia e il settore particolare delle abitazioni popolari per cui tanto si è fatto in questi ultimi tempi. Dobbiamo facilitare il compimento di quest'opera e ciò io penso ci giustifica perfettamente.

Vi è soltanto un rilievo da fare e questo lo dico per amore di completezza. L'indennità di espropriazione che noi adottiamo si intende estesa anche alle aree non destinate precisamente alla costruzione delle abitazioni, cioè alle aree che interessano le strade, le zone di rispetto, di verde, alle aree che interessano edifici pubblici ecc. Noi abbiamo detto che vogliamo fare dei quartieri completi, sufficienti, e nel far ciò non intendiamo riprodurre poi quegli inconvenienti per cui accade che il Comune, dopo aver costruito le case, non ha la possibilità di aprire le strade, di fare le fognature, di predisporre la rete di energia elettrica e la rete per l'acqua potabile. Noi dobbiamo dotare questi quartieri di tutti gli elementi necessari perchè possano vivere autonomamente, e allora la estensione anche alle altre aree della stessa indennità di espropriazione mi pare abbastanza giustificata.

È stato osservato anche qualcosa per quanto si riferisce alla procedura di approvazione. Anche qui ci sono state due voci contrapposte. Il senatore Crollalanza ha detto: è stato proposto che il piano sia approvato dal provveditore alle opere pubbliche sentita la sezione urbanistica ecc.; orbene, a suo giudizio, questo potere del provveditore sarebbe eccessivo in quanto i provveditorati non sono dotati di sufficiente organizzazione, in questo settore, dato che la sezione urbanistica è una sezione embrionale, con pochi funzionari, priva dei mezzi sufficienti. Sarebbe bene, secondo il senatore Crollalanza, che la competenza fosse del Ministero, del Consiglio superiore dei lavori pubblici come parere, e del Ministro come decisione.

Una voce opposta è stata quella del senatore Porcellini, secondo il quale i Comuni dovrebbero avere la pienezza del diritto, e i loro piani, una volta approvati dal Consiglio comunale e con il visto di esecutività della Giunta provinciale amministrativa, dovrebbero essere senz'altro posti in esecuzione, senza altro controllo.

A noi sembrano eccessive entrambe le posizioni. Potremmo avere dei dubbi per quanto si riferisce all'osservazione del senatore Crollalanza, ma vorremmo che il Ministro ovviasse agli eventuali inconvenienti derivanti da una deficienza strutturale dei provveditorati fornendo loro gli elementi idonei, urbanisti ed esperti che sono in Italia in numero sufficiente,

per dotare i provveditorati stessi. In questo modo, con procedura decentrata e snellita, crediamo si possano accelerare i tempi, cosa che forse non si realizzerebbe accentrando tutto nel Ministero dei lavori pubblici.

D'altra parte i provveditorati sono organi periferici dello stesso Ministero dei lavori pubblici. Per quanto si riferisce all'osservazione del senatore Porcellini non ritengo la si possa accettare, perchè un comune di solito, specie un piccolo comune, non ha nè ufficio tecnico, nè attrezzature tecniche. Anche se la redazione del piano la si affida ad un urbanista di chiara fama, un controllo è pur sempre necessario. È norma generale quindi che ogni progetto, specie quando si tratta di progetti complessi come in questo caso, sia sottoposto ad un organo di controllo e di approvazione.

Quindi penso che la nostra sia una posizione giusta, non solo perchè media, ma perchè il provveditorato alle opere pubbliche è un organo tecnico che molte volte ha tutti i poteri dello stesso Ministero, sia pure per delega, e infine perchè si attua quel concetto di decentramento verso il quale mi pare che tutti andiamo, a cominciare dalla Costituzione che prevede l'esistenza della regione; questo decentramento è una nostra costante aspirazione, specie per quei servizi che non sono di natura proprio nazionale e che non interessano la Nazione nel suo complesso.

Io non credo di dover dire altro su questa materia, forse anche perchè l'ora è tarda; mi soffermerò a trattare più diffusamente in sede di discussione degli emendamenti e degli articoli.

Vorrei aggiungere solo alcune cose. Prima di tutto vorrei dire qualcosa per quanto si riferisce alle aree industriali. Si pensava in Commissione che con questo provvedimento legislativo si potesse fare qualcosa per le aree interessanti la nostra industria; è un problema questo molto vivo per quanto riguarda le cosiddette aree depresse. Si sente questa esigenza di facilitare il sorgere di nuove industrie in queste zone, in vista di quella politica di elevazione delle zone depresse che noi perseguiamo. La 5ª Commissione ha espresso il voto che con un provvedimento legislativo separato si possa ovviare a questo inconveniente. Ne ho voluto far menzione in Assemblea perchè ne rimanesse traccia nei resoconti, e perchè rimanesse in noi questa specie di impegno a provvedere in merito.

Io concludo, onorevoli colleghi, facendo rilevare a coronamento della mia esposizione, nella quale credo abbia cercato di toccare i punti essenziali del disegno di legge, le caratteristiche fondamentali del disegno di legge stesso. Le caratteristiche per me sono queste: prima di tutto un elemento moderatore, insieme con lo strumento fiscale: c'è infatti questo altro strumento che opera indirettamente, che opera in maniera anche più aderente a certi nostri bisogni di non essere colpiti aspramente. Noi vogliamo, anche di fronte ad un sacrificio o ad un'imposizione di natura fiscale, vedere immediatamente l'aderenza del nostro sacrificio alla realtà, legare il nostro sacrificio a quella che è una realizzazione.

Ora, se determinati proprietari dovranno sacrificarsi nella loro proprietà, e sacrificarsi per quanto si riferisce alle indennità che percepiscono, vi è una esigenza sociale molto appariscente, molto sentita e molto diffusa, e quindi questo elemento moderatore è un aspetto certamente capace di smussare anche i risentimenti intimi che possono essere nel fondo del nostro animo.

Vi è anche un altro aspetto. Con questi piani parziali noi intendiamo poter facilitare la redazione di un piano regolatore, facendolo più snello, più immediato, pensiamo di poter arrivare, attraverso la procedura inversa, più rapidamente ad un piano generale. È vero che c'è stata, dal 1942 ad oggi, la parentesi dolorosa della guerra e il periodo anormale del dopoguerra, ma comunque quelle cifre che ho detto, che solo 19 Comuni hanno piano regolatore, sono cifre che fanno abbastanza pensare. Noi vogliamo realizzare in questo modo un'operazione inversa, passare dal particolare al generale, dal facile al difficile, dal semplice al complesso e al completo. Noi intendiamo risolvere in maniera organica, in maniera armonica, in maniera architettonicamente soddisfacente il problema dell'edilizia popolare.

Ecco perchè non esprimo, a conclusione del mio intervento, l'invito ai colleghi di votare questo disegno di legge; questo invito sarebbe

superfluo, perchè ho la certezza che questo voto si darà, e con questo voto si farà un'opera che contribuirà certamente allo sviluppo armonico, organico e funzionale delle nostre città e contribuirà soprattutto a dare a tutti gli italiani, e specialmente a quelli che ne hanno più bisogno, una casa serena. (*Vivi applausi dal centro. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

CARELLI, *Segretario*:

Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Considerato il fatto che, da diversi mesi a questa parte il costo della vita ha assunto un preoccupante e progressivo aumento che le statistiche ufficiali denunciano in misura di gran lunga superiore alla media di incremento verificatasi negli ultimi anni;

considerato il fatto che l'attuale situazione di congiuntura, determinata prevalentemente dalla politica colonialista di aggressione che ha praticamente reso impossibile, per un tempo indeterminato, il rifornimento dal Medio Oriente di prodotti petroliferi, che nella dinamica moderna hanno influenza determinante sulla economia;

chiede quali provvedimenti intenda adottare il Governo per impedire un eccessivo ed incontrollato aumento del costo della vita, dovuto anche a manovre speculative già in atto.

Chiede altresì se non intenda procedere alla costituzione di un Comitato parlamentare, sia pure a solo carattere consultivo, che possa aiutare il Governo in una saggia opera di controllo sull'andamento del costo della vita, sulle tariffe delle fonti energetiche, sui prezzi dei trasporti pubblici e privati e sulle perniciose influenze di carattere speculativo di gruppi monopolistici e di ceti agrari (227).

RODA.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno ed ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, per avere i necessari chiarimenti in ordine alla mancata o comunque caotica attuazione in tutto il territorio della Calabria delle legge 26 novembre 1955, n. 1177.

Infatti manca ancora il piano regolatore di massima previsto dall'articolo 7 della legge: si ha notizia di una grave divergenza esistente fra gli organi preposti alla esecuzione della legge medesima; si dice che si vogliano notevolmente ridurre gli stanziamenti previsti dalla relazione Visentini; si sa che la Cassa per il Mezzogiorno, il Ministero dei lavori pubblici e il Ministero dell'agricoltura e foreste, immemori che le opere straordinarie previste dalla legge speciale debbono avere carattere integrativo ed aggiuntivo rispetto a tutte le altre volute dalle leggi in vigore, intendono notevolmente ridurre i rispettivi normali stanziamenti a favore della Calabria, determinando in tal modo un peggioramento, anzichè un miglioramento, delle condizioni esistenti in tale Regione.

Mentre gli organi competenti e responsabili tergiversano, la Calabria continua a soffrire, il suolo si sgretola e la disoccupazione aumenta. Un pauroso malcontento è diffuso dapertutto.

Si chiede, pertanto, che il Governo assuma le proprie responsabilità, precisando il proprio comportamento e dando affidamento per il futuro circa la leale, sentita, applicazione, della legge speciale su cui confida tutta la popolazione calabrese (228).

SPEZZANO, AGOSTINO, DE LUCA Luca.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni, con richiesta di risposta scritta, pervenute alla Presidenza.

CARELLI, *Segretario*:

Al Ministro del tesoro, per sapere se e quando sarà definita la pratica di pensione di guerra n. 1.771.567 per il perseguitato politico an-

tifascista Musè Apollinare di Orte (Viterbo) (2538).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere quando sarà definita la pratica di pensione per la morte di Andreoli Marino. Posizione n. 86.248 (2539).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere se il Comitato di liquidazione ha espresso il suo parere circa la pratica di pensione di Bruschi Giuseppe, posizione n. 427.928 (2540).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere se e quando sarà definita la pratica di pensione numero 1.390.601 dell'invalido Bigoni Arturo di Luigi, residente a Lagosanto di Ferrara (2541).

LOCATELLI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali misure intende prendere per sollecitare la decisione della Commissione superiore per i lavori pubblici e le sanzioni degli uffici marittimi a proposito della situazione del porto di Acquamorta, nel Comune di Monte di Procida (prov. di Napoli), ove da parte di una flottiglia di oltre 500 natanti per circa 3.000 tonnellate si attende, da tempo, l'inizio dei lavori per la realizzazione del progetto, già portato a termine dagli uffici competenti, per fare di Acquamorta un porto-rifugio. La realizzazione di tale opera (lo stanziamento occorrente essendo già stato definito, in un contributo del 40 per cento dello Stato) dovrebbe avvenire in 4 anni e sarebbe di grande utilità per lo sviluppo della pesca, dei traffici e del turismo in tutta la zona (2542).

VALENZI.

Al Ministro degli affari esteri, per conoscere quanto vi sia di vero nelle notizie apparse sui nostri maggiori quotidiani secondo le quali i cittadini italiani residenti in Egitto, o quanto meno a Port-Said, sono obbligati a lasciare « volontariamente » quel Paese potendo portare seco modestissimo bagaglio, abbandonando averi e beni all'occupazione del primo venuto.

In caso affermativo quali provvedimenti intenda prendere, od abbia già presi, a salvaguardia dei diritti e del prestigio dei nostri connazionali (2543).

BOSIA, BARBARO.

Al Ministro del tesoro, per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione di guerra promossa da Senna Francesco di Antonio da Oliveto Lucano (Matera). Trattasi di pensione diretta e la pratica porta il numero di posizione n. 1450934 (2544).

PICCHIOTTI.

Al Ministro del tesoro, per sapere a che punto è l'istruzione della domanda di pensione a suo tempo presentata da Iannibelli Egisto per la morte del figlio Antonio. La pratica ha il numero di posizione 498539.

Il Iannibelli risiede in S. Costantino Albanese (Potenza) (2545).

PICCHIOTTI.

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 18 dicembre 1956.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì, 18 dicembre, alle ore 17 con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

SPEZZANO ed altri. — Istituzione di una imposta comunale sull'incremento di valore delle aree fabbricabili (898).

AMIGONI ed altri. — Provvedimenti per la costituzione di patrimoni di aree edificabili da parte degli enti interessati allo sviluppo dell'edilizia popolare ed economica e relativi finanziamenti (946).

MONTAGNANI ed altri. — Istituzione di una imposta annuale sulle aree fabbricabili al

fine di favorire la costruzione di patrimoni comunali e il finanziamento della edilizia popolare (1020).

Imposizioni sull'incremento di valore dei beni immobili (1183).

Disposizioni per favorire l'acquisto di aree fabbricabili per l'edilizia popolare (1181).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi (1605) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. PICCHIOTTI. — Abrogazione e modifiche di alcune disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (35).

Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (254).

TERRACCINI ed altri. — Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione (400).

3. Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la Procedura civile, firmata all'Aja il 1° marzo 1954 (971) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Delega al potere esecutivo di emanare norme in materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio superiore delle miniere (1070).

BITOSSI ed altri. — Norme sulla polizia delle miniere e cave (1474).

5. Disposizioni sulla produzione ed il commercio delle sostanze medicinali e dei presidi medico-chirurgici (324).

6. Trattamento degli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali (141).

7. Tutela delle denominazioni di origine o provenienza dei vini (166).

8. TERRACINI ed altri. — Pubblicazione integrale delle liste cosidette dell'O.V.R.A. (810-*Urgenza*).

9. SALOMONE. — Abrogazione dell'articolo 3 della legge 1° agosto 1941, n. 940, relativa al finanziamento dei lavori di riparazione e ricostruzione di edifici di culto nei Comuni delle diocesi calabresi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 (1225).

10. BITOSSI ed altri. — Integrazione salariale eccezionale per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili e affini (1379).

11. Soppressione della Gestione raggruppamenti Autocarri (G.R.A.) (151).

III. Seguito dalla discussione del disegno di legge:

CAPORALI e DE BOSIO. — Costituzione di un Ministero della sanità pubblica (67).

La seduta è tolta (*ore 13*).

Dott ALBERTO ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti